

Azione nonviolenta



Rivista mensile del Movimento Nonviolento fondata da Aldo Capitini nel 1964 - novembre 1993

**NON PIU'
UN UOMO
NON PIU'
UN SOLDO
PER
L'ESERCITO
DEI
GOLPISTI**

OBIETTATE!



INSERTO
Obiezione di coscienza:
il testo della
nuova Legge

Azione nonviolenta

Satyagraha

Rivista di formazione
informazione e dibattito
sulle tematiche della
nonviolenza in Italia e nel mondo

Anno XXX
novembre 1993

In questo numero

L'argomento3

DINOSAURI IN DIVISA

di *Chicco Crippa*

OBIETTORI E SERVIZIO CIVILE:
COSA CAMBIERÀ CON LA NUOVA LEGGE

di *Stefano Guffanti*

L'OBIEZIONE NON BASTA PIÙ

di *Mario Pizzola*

CARCERE MILITARE, ADDIO PER SEMPRE

di *Maurizio Corticelli*

VEGLIARE, RICORDARE,

LOTTARE ANCORA

di *Sandro Canestrini*

RIFORMA DELL'OBIEZIONE

O DEL SERVIZIO CIVILE?

di *Matteo Soccio*

MA LA "DIFESA" RESTA

NELLE MANI DEI MILITARI

di *Piercarlo Racca*

ADESSO BISOGNA CREARE UNA SCUOLA PER
FORMATORI DI OBIETTORI DI COSCIENZA

di *Antonino Drago*

C'È ANCHE UNA DIMENSIONE EUROPEA DEL
SERVIZIO CIVILE E DELL'OBIEZIONE
DI COSCIENZA

di *Sam Biesemans*

DALLE PRIME ESPERIENZE
ALLA POLVERIZZAZIONE DEGLI ENTI

di *Franco Rigosi*

"LETTERA AI GIUDICI" DI DON MILANI

di *Lorenza Cescatti*

QUANDO I MILITARI PARLANO
DI OBIEZIONE È UN TUFFO NEL PASSATO

del gen. *Luigi Poli*

Inserito17

NUOVE NORME IN MATERIA

DI OBIEZIONE DI COSCIENZA

Il testo approvato dalla Camera dei Deputati

Il fucile spezzato26

ATTRAVERSO UN ALTRO

"QUARTO DI SECOLO"

Intervento pregressuale della Segreteria

Obiezione alle spese militari29

CAMPAGNA OSM, UN'ANALISI DA AGGIORNARE

di *Alfredo Mori*

SINTESI DEI CONTRIBUTI SCRITTI

AL SEMINARIO DI RIPENSAMENTO

DALLA DISOBEDIENZA CIVILE

ALLA "AGGIUNTA" NONVIOLENTA

A.A.A. Annunci, Avvisi,

Appuntamenti34

TANGENTOPOLI ARRIVA ANCHE NELL'ESERCITO

Generali felloni

di **Mao Valpiana**

Finalmente! Finalmente dopo il ladrocinio della classe politica ed imprenditoriale ("Mani pulite"), dopo la corruzione dei giornalisti ("Penne pulite"), dopo l'illegalità serpeggiante tra gli stessi magistrati ("Toghe pulite"), finalmente inizia ad emergere anche il marcio delle Forze Armate ("Divise pulite").

Stiamo assistendo al crollo del primo, del secondo, del terzo e del quarto potere. Non fosse che manca ancora una seria alternativa, e che nessun strato della società è esente da fenomeni di corruzione (tutti parimenti gravi: dalla tangente miliardaria alla meschina evasione fiscale della mancata ricevuta in trattoria), ci sarebbe solo da rallegrarsi.

La prima badilata di fango sull'esercito l'ha gettata l'amante di un generale. Storie di soldi, traffici di armi, piani golpisti. All'inizio sembrava una vicenda buona solo per le pagine di qualche rotocalco rosa-sexy, ma poi sono iniziate a cadere le prime teste dei generali. Ottobre è stato proprio un mese nero per i vertici militari. Il generale Monticone, comandante delle Forze di intervento rapido, viene sospeso. Poi il Ministro della Difesa Fabbri licenzia il superiore di Monticone, generale Rizzo, comandante della Regione militare tosco-emiliana. È la volta poi del generale Canino, capo di stato maggiore, che rassegna irrevocabili dimissioni e se ne va sbattendo la porta. E sono proprio le ultime polemiche dichiarazioni del generale Canino che gettano un po' di luce sui veri motivi del grande malessere in divisa e del terremoto nell'esercito. Lo scontro in atto tra i vertici militari e il potere politico è dovuto proprio al ruolo che le forze armate dovranno assumere nel nuovo assetto istituzionale che sta emergendo dallo sconquasso politico del nostro paese. È dall'epoca della guerra nel Golfo che il generale Canino è insofferente; non ha digerito il fatto che il Governo avesse affidato solo a Marina ed Aeronautica la difficile presenza italiana nell'area medio orientale.

Canino voleva una visibile presenza anche dell'esercito, e fece preparare truppe e armi pronte per l'attacco all'Irak. Quella di Canino non era solo voglia di protagonismo o di interventismo; era in gioco la concezione stessa della Difesa italiana. Canino e molti altri generali non hanno mai accettato nessun taglio alle truppe, nessun ridimensionamento di uomini (e quindi del potere dei generali); hanno sempre visto con sospetto il Nuovo Modello di Difesa, sostenuto dai vari Ministri Rognoni, Andò, Fabbri, che spende molto in armamenti (denaro per le industrie belliche e per le nuove tecnologie) ma taglia reparti, divisioni e battaglioni (meno posti per generali e colonnelli). È lo scontro tra la "nuova" concezione della Difesa (sponsorizzata dai politici amici dei produttori di sofisticati sistemi d'arma) e la "vecchia" concezione della Difesa (conservata dalla classe militare che vorrebbe clonare se stessa all'infinito).


I generali come Canino, quindi, non possono nemmeno sopportare che i politici legiferino sull'obiezione di coscienza considerata un vero e proprio scardinamento del loro potere militare.

"Già meditavo di dimettermi da parecchio tempo - ha detto Canino nel suo discorso di commiato davanti a decine di ufficiali e sottufficiali - per via delle leggi criminali che stavano per essere approvate". E infatti la lobby militare è tutta protesa a bloccare per l'ennesima volta la Legge di riforma dell'obiezione. Nel febbraio '92 fu Cossiga ad agire per conto dei generali. Oggi i nemici degli obiettori premono direttamente sul Senato e trovano buon ascolto tra le forze politiche che hanno accettato di fare dell'obiezione merce di scambio per il braccio di ferro con i generali (il pensiero del senatore-generale-democristiano Cappuzzo rappresenta una mirabile sintesi: "È ora di mettere ordine in questo paese". E vorrebbe essere lui il relatore-affossatore della Legge sull'obiezione...).

Alla tormentata vicenda dell'obiezione dedichiamo gran parte di questo numero di A.N., nella speranza che le forze democratiche presenti in Parlamento riescano a portare a termine il loro compito legislativo prima dello scioglimento delle Camere. Le foto e le illustrazioni che abbiamo scelto ripercorrono la storia di vent'anni di obiezione in Italia. La copertina riproduce uno dei primi storici manifesti della LOC: è del 1973, l'immagine è quella di un generale golpista. Ieri come oggi.

LA RIFORMA VISTA DAL PARLAMENTO

Dinosauri in divisa



L'hanno chiamata "legge criminale", l'hanno accusata di poter fare sparire da un giorno all'altro il corpo degli Alpini. Stiamo parlando della legge di riforma sull'obiezione di coscienza, approvata il 29 settembre scorso dalla Camera ed ora passata al vaglio del Senato. Luci ed ombre in attesa del voto finale.

di Chicco Crippa (*)

Il Ministro della difesa Fabbri promette ora emendamenti che non solo potrebbero stravolgerne il testo, ma che, vista l'attuale situazione politica, potrebbero dilatare i tempi di approvazione, con conseguente ennesima non promulgazione.

Sono passati molti mesi da quel 1° febbraio 1992, quando l'allora Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, con un atto di rottura delle regole democratiche, decise di non approvare la nuova legge licenziata a stragrande maggioranza da entrambi i rami del Parlamento.

Il testo approvato il 29 settembre riprende quasi integralmente quello della decima legislatura, frutto di un lungo lavoro parlamentare e di un costruttivo rapporto con il movimento degli obiettori, con le forze pacifiste e della solidarietà, con gli enti impegnati nel servizio civile.

Esso contiene innanzitutto un pieno riconoscimento dell'obiezione di coscienza come diritto soggettivo, non sottoponibile ad alcun "tribunale delle coscienze": la possibilità di obiettare non costituisce più quindi una benevola concessione dello stato o una eccezione tollerata; l'obietto che sceglie di non prestare servizio militare obbedisce pienamente al dovere di difendere la patria prestando un servizio civile.

Le nuove norme tendono anche a garantire un diritto della collettività ad usufruire di

un servizio civile efficiente ed efficace, con una più chiara definizione del diritto e dei doveri degli obiettori, eliminando le tante discriminazioni fatte nei loro confronti, con il trasferimento della gestione del servizio civile dal Ministero della difesa al Dipartimento per gli affari sociali, al

viamente escludendo ogni forma di supporto a missioni militari.

Un'innovazione che i "parlamentari per la pace" hanno voluto dedicare, come l'intero testo di legge, alla memoria di Guido Puletti, Fabio Moreni e Sergio Lana, i volontari partiti da Brescia con un convoglio di aiuti e massacrati sulla strada per Zavidivici, nella Bosnia centrale.

Si apre così in un mondo in cui fatica ad affermarsi la via della composizione diplomatica dei conflitti, una possibilità nuova di praticare i valori della solidarietà, dell'interposizione nonviolenta e di "diplomazia popolare".

Accanto a queste luci permangono nella nuova legge zone d'ombra, in particolare

la maggiore durata (tre mesi) del servizio civile rispetto a quello militare, un onere imposto ai giovani obiettori come periodo di formazione.

Questa la legge che i vari dinosauri in divisa vogliono bloccare e che tanto paventano: non si tratta di una norma che crea ingiustizie e disparità tra chi sceglie di difendere la collettività con le armi e chi invece opta per la nonviolenza, ma di una legge che mette al primo posto il diritto del cittadino a scegliere in base alla sua coscienza ed alla sua intelligenza, senza porre discriminazioni aprioristiche.

Ed è proprio l'aria di democrazia, libertà e trasparenza che inizierà a spirare con l'approvazione della riforma sull'obiezione di coscienza che spaventa le burocrazie gallonate che occupano le chiuse stanze del Ministero della difesa.

Sarà compito di noi tutti, come operatori di pace, vigilare perché la legge concluda al più presto il suo iter al Senato e perché ad essa venga data una attuazione rapida, efficace, all'altezza della sfida che ci pone un mondo, purtroppo, ancora dominato dalla violenza, dall'ingiustizia e dalle guerre.

(*) parlamentare verde, membro commissione Difesa



di fuori di ogni condizionamento della struttura militare.

A tutto ciò si è aggiunta un'innovazione nata dall'esperienza stessa degli obiettori in particolare nella guerra della ex Jugoslavia: la possibilità di prestare il proprio servizio volontario in missioni umanitarie all'estero, nell'ambito delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni umanitarie, ov-



Sembra davvero arrivato al capolinea il tormentato iter della riforma della legge sull'obiezione di coscienza - Gli aspetti positivi e quelli negativi - I punti irrinunciabili secondo la LOC.

di Stefano Guffanti (*)

Dopo più di venti anni di dibattiti, petizioni, sit-in, digiuni a staffetta e campagne di disobbedienza civile, affiancati da un serio lavoro di sensibilizzazione sui parlamentari, attuati dalla LOC, dalla Consulta nazionale degli enti di servizio civile e da obiettori, semplici cittadini e forze sociali e politiche, la Camera dei Deputati ha licenziato una nuova legge che dovrebbe sostituire la vecchia legge 772, del 15.12.1972, che fino ad oggi ha regolamentato l'esercizio dell'obiezione di coscienza al servizio militare ed il conseguente servizio civile.

Malgrado questo importante passaggio, la definitiva approvazione della legge da parte del Senato è tutt'altro che scontata: il tempo stringe (forse ci saranno le elezioni anticipate in primavera) e quindi si rende indispensabile che la Commissione Difesa del Senato ottenga la sede legislativa, per approvare rapidamente la legge nel medesimo testo approvato alla Camera.

Questa ipotesi, però, è fortemente minacciata dall'atteggiamento del Governo, e in particolar modo del Ministro della difesa, on. Fabio Fabbri, il quale, sotto le pressioni della lobby militare del ministero, ha proposto ulteriori modifiche alla legge da apportare con la discussione in aula al Senato.

Con questa mossa il ministro Fabbri sta giocando la carta ostruzionistica sapendo che la discussione in aula al Senato nonché eventuali modifiche al testo di legge, provocherebbero una dilatazione tale dei tempi di approvazione della legge da annullare tutto il lavoro ed i risultati fino ad ora raggiunti.

Un giudizio sulla riforma

La strada della riforma si è rivelata assai tortuosa; le forze politiche si sono sempre mostrate restie a riformare la legge, per cui, agli obiettori, è rimasta solo la strada

delle iniziative di disobbedienza civile con le quali hanno obbligato i più alti organi della Magistratura (Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, Tribunali), a dichiarare l'incostituzionalità e l'illegittimità dei principali punti individuati dalla legge 772, mutandone di fatto notevolmente ed in senso positivo il quadro di applicazione.

Questa considerazione è necessaria per capire che la nuova legge si limita a inquadrare in un contesto legislativo che evidenzia una volontà punitiva non ancora sopita ciò che gli obiettori, di fatto, hanno già conquistato, mentre è mancata la volontà di accettare quei punti, proposti dalla LOC, che avrebbero rappresentato una reale innovazione rispetto alla situazione attuale.

Possiamo quindi affermare che:

a) vi sono innegabili miglioramenti, rispetto al quadro legislativo precedentemente definito dalla legge 772, ma siamo ancora lontani dal raggiungere una legge che, oltre ad affermare formalmente il diritto soggettivo all'obiezione di coscienza, lo garantisca di fatto;

QUESTA È LA NOSTRA OBIEZIONE

Obiettori e servizio civile: cosa cambierà con la nuova legge

b) se la riforma venisse rinviata alla prossima legislatura, oltre a non esistere effettive garanzie sulla possibilità di migliorare il testo approvato ora, verrebbe rinviata per molti anni ogni speranza di cambiamento.

Non ci rimane quindi che auspicare la rapida approvazione, assumendoci l'impegno di rilanciare una nuova lotta per riformarne i punti ancora arretrati.

Ci sono questi aspetti positivi

La nuova legge:

a) riconosce il diritto soggettivo di ogni cittadino a dichiarare la propria obiezione al servizio militare, prestando un servizio civile di natura autonoma e diversa dal servizio militare (Art. 1);

b) definisce le condizioni ostative all'accoglimento delle domande (possesso del porto d'armi - domanda precedente per essere ammessi in corpi militari: FFAA, CC, GdF, PS etc. - condanna con sentenza definitiva relativa all'uso, detenzione e trasporto di armi; condanna con sentenza definitiva per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata); l'esercizio del diritto all'obiezione è garantito per chiunque non si trovi nelle

sudette condizioni (Art. 2);

c) prolunga, da 60 gg. a 90 gg., i termini per la presentazione della domanda per i giovani che non usufruiscono del rinvio per motivo di studio (Art. 4, comma 1);

d) permette di indicare, già nella domanda, i nomi degli enti (fino a 10) presso i quali l'obiettore intende svolgere il servizio civile (Art. 4, comma 2);

e) garantisce (Art. 4, comma 3) la possibilità di rinviare per motivi di studio dopo la presentazione della domanda;

f) introduce (Art. 5) il criterio del silenzio-assenso relativo all'accettazione della domanda, per cui, dopo sei mesi dalla presentazione, la domanda è da ritenersi automaticamente accolta anche senza comunicazione ufficiale del Ministero;

g) equipara il servizio civile a tutti gli effetti previdenziali, amministrativi e di attribuzione di punteggi in concorsi pubblici, al servizio militare (Art. 6, commi 1, 2, 3);

h) garantisce l'assistenza sanitaria tramite il servizio sanitario nazionale (Art. 6, comma 4);

i) affida ad un costituendo Ufficio del servizio civile nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, la gestione del servizio civile, il rapporto con enti ed obiettori, la verifica delle convenzioni (Art. 8);

l) prevede che gli obiettori non possano essere impiegati in mansioni burocratico-amministrative (Art. 8), nonché in sostituzione di personale;

m) predispone la formazione degli obiettori nella preparazione e nello studio di

forme di difesa nonviolente (Art. 8);

n) permette di svolgere il servizio civile negli altri paesi CEE a condizioni di reciprocità, esclusa la durata (Art. 9);

o) permette all'obiettore di partecipare a missioni umanitarie all'estero organizzate dall'ente presso il quale opera, da altri enti convenzionati, dalle Agenzie delle Nazioni Unite, da organizzazioni non governative riconosciute dalle Nazioni Unite (Art. 9);


p) permette il convenzionamento anche ad enti che non siano in grado di fornire vitto ed alloggio a patto che richiedano obiettori residenti in loco (Art. 11);

q) conferma (Art. 14, comma 5), la possibilità, per gli imputati di rifiuto del servizio militare, di presentare domanda di ammissione al servizio civile, riducendo il tempo massimo per l'accoglimento della domanda da sei a tre mesi (comma 6);

r) prevede il decadimento dallo status di obiettore solo in caso di violazione delle cause ostative (Art. 15), il decadimento è possibile anche dopo aver prestato il servizio civile;

s) permette al giovane di svolgere impieghi pubblici e privati, attività professionali o iscriversi a corsi di studio, a patto che questi non impediscano il normale espletamento del servizio (Art. 16);

t) gli obiettori responsabili di comportamenti repressibili o incompatibili con la natura e funzionalità del servizio, sono puniti solo con sanzioni amministrative e disciplinari, in base alla gravità e alla reiterazione di suddette inadempienze (Art. 17).



Gli aspetti negativi della riforma

Sulla valutazione di questa legge permangono forti perplessità, in quanto:

a) non prevede la possibilità che la coscienza del cittadino maturi, portandolo a modificare scelte passate, e quindi limita l'esercizio del diritto a chi abbia violato le condizioni ostative (Art. 2);

b) non introduce il criterio del silenzio-assenso per l'inizio del servizio; sulla carta (Art. 9, comma 2), l'obiettore dovrebbe essere assegnato all'ente entro il termine massimo di tre mesi dall'accoglimento della domanda ma, non esistendo un meccanismo automatico che tuteli l'obiettore (silenzio-assenso), l'amministrazione potrà superare di norma tale termine senza incorrere in nessuna sanzione;

c) aggira il vincolo della sentenza n. 470 della Corte Costituzionale, che parifica la durata tra servizio militare e servizio civile, introducendo un corso di formazione della durata di tre mesi (Art. 9, comma 4), cui vanno aggiunti i dodici mesi di servizio vero e proprio;

d) lascia nel vago le modalità di realizzazione dei corsi di formazione (Art. 8), i cui oneri sono attribuiti in modo non meglio precisato al costituendo Ufficio del servizio civile nazionale (struttura ancora da progettare) ed agli enti di servizio civile (nella quasi totalità assolutamente impreparati a tale scopo): si rischia che detti corsi di formazione finiscano per tradursi in tre mesi di servizio effettivo in più;



1981, Obiettori di coscienza alla "Perugia-Assisi"

Se il Senato non ci mette lo zampino

La legge sull'obiezione di coscienza, approvata il 29 settembre 1993 dalla Camera dei Deputati, è ora all'esame del Senato. I senatori della Quarta Commissione sono chiamati a valutare gli emendamenti (peggiorativi!) proposti dal Ministro Fabbri per conto del Governo.

Potete scrivere loro lettere, telegrammi, messaggi per chiedere che la legge venga approvata senza modifiche.


SENATO DELLA REPUBBLICA
QUARTA COMMISSIONE
PERMANENTE (DIFESA)

Presidente: Bono Parrino Vincenza (Gr. Misto, PSDI).

Vicepresidenti: Cappuzzo Umberto (DC); Dipaola Giuseppe (PRI).

Componenti: Bernini Carlo (DC); Boffardi Giuliano (Rif. Comunista); Boldrini Arrigo (PDS); Boso Erminio En-

zo (Lega Nord); Butini Ivo (DC); Canariato Girolamo (Verdi-Rete); Compagna Luigi (PLI); Di Nubila Mario (DC); Di Stefano Corradino (DC); Florino Michele (MSI); Fogu Paolo (PSI); Genovese Luifi (DC); Ianni Manlio (DC); Loreto Rocco Vito (PDS); Marniga Vittorio (PSI); Parisi Francesco (DC); Peruzza Paolo (PDS); Pischedda Antonio (PSI); Tedesco Tatò Giglia (PDS); Zamberletti Giuseppe (DC).



e) inserisce gli obiettori nei Vigili del Fuoco e nella Protezione Civile (Art. 8, comma 2/a).

Questa norma è inaccettabile:

- gli obiettori si troverebbero nuovamente inseriti in strutture militarizzate;
- la necessità di disporre di contingenti fissi imporrà precettazioni d'ufficio;
- si verrà a creare una disparità di trattamento tra obiettori e militari di leva assegnati ai VVFF, in quanto i primi, per svolgere le stesse mansioni dei secondi, dovranno effettuare un periodo di leva più lungo di tre mesi.

Gli obiettivi da raggiungere

Possiamo pertanto affermare che, per arrivare ad una legge che rispetti e garantisca effettivamente il diritto all'obiezione, sono necessarie le seguenti ed ulteriori riforme, da tempo individuate dalla LOC in una serie di punti definiti "irrinunciabili":

a) pari durata tra servizio civile e militare; i corsi di formazione, peraltro importantissimi, non devono diventare uno strumento di punibilità dell'obiettore, e quindi la loro durata deve rientrare nei dodici mesi di servizio civile, così come avviene per il CAR dei militari;


b) possibilità di iniziare il servizio autodistaccandosi presso l'ente concordato; al fine di superare le lungaggini burocratiche che ancora oggi obbligano gli obiettori ad aspettare fino a 18 mesi prima di poter iniziare il servizio civile è indispensabile che l'obiettore, trascorsi sei mesi dalla data di presentazione della domanda, abbia la possibilità di iniziare il servizio civile autodistaccandosi presso l'ente concordato;

c) autodeterminazione dell'ente; è indispensabile, per una qualificazione del servizio civile, che l'obiettore si trovi ad operare in una realtà motivante, confacente e conosciuta e quindi è necessario che siano rispettati gli accordi tra enti ed obiettori, ponendo fine alle precettazioni d'ufficio;

d) smilitarizzazione del servizio civile; togliere le competenze al ministero della

difesa non è sufficiente se poi gli obiettori vengono inseriti in corpi militarizzati quali i VVFF e la Protezione civile; la smilitarizzazione del servizio civile potrà dirsi completa solo quando gli obiettori si troveranno ad operare in strutture che nulla hanno a che fare con l'apparato militare;

e) rispetto dell'evoluzione della coscienza; spesso è solo conoscendo una realtà che ci si può fare una idea in merito; agli obiettori è concesso di rinunciare al servizio civile, nel caso di un ripensamento o per il decadimento dallo status di obiettore; analoga possibilità deve essere concessa a chi, pur avendo superato i termini previsti dalla legge, abbia maturato una coscienza nonviolenta ed antimilitarista; i giovani che stanno svolgendo il servizio militare, ma anche i congedati e le donne, devono avere la possibilità di dichiararsi obiettori, sia come gesto simbolico tendente ad affermare l'opposizione alla politica di guer-



Verona 1984, manifestazione per il diritto di obiettare

ra, sia come gesto concreto per prestare un servizio civile alternativo nei mesi mancanti al congedo o in caso di richiamo;

f) la regionalizzazione del servizio civile è indispensabile per superare strutture burocratizzate e centralizzate, talmente complesse che difficilmente riusciranno a rispondere con efficienza alle finalità che ne hanno determinato la nascita; solo accentuando il radicamento sul territorio ed i rapporti con la società civile in esso operanti, il servizio civile potrà esprimere tutte le proprie potenzialità;

g) la non occupazione dei posti di lavoro assume una valenza ancora più importante nella attuale fase di recessione; il servizio civile non può divenire ulteriore fattore di disoccupazione e quindi si rende necessaria la predisposizione di un maggior controllo sull'operato degli enti, nonché di un quadro di riferimento legislativo più chiaro;

g) la dotazione di risorse economiche ed umane per la corretta gestione del servizio e dell'impiego degli obiettori, oggi del tutto insufficiente; il Ministero della difesa spende 30 mila miliardi per organizzare la difesa armata, mentre spende soli 13,89 miliardi per un servizio civile nel quale sono impiegati circa il 10% dei giovani di leva; la legislazione si basa sul massimo risparmio a danno del servizio civile e degli obiettori; riteniamo inaccettabile che una struttura così importante venga lasciata nella più totale assenza di strumenti economici mentre, al contempo, si spendono decine di migliaia di miliardi per la difesa armata.

Per finire


Possiamo affermare che l'obiezione di coscienza al servizio militare, al di là della lotta per il diritto, si caratterizza come iniziativa politica nonviolenta ed antimilitarista il cui obiettivo consiste nel ridurre progressivamente il peso dell'apparato militare cui sostituire una struttura civile che sappia farsi carico del problema "difesa".

La nuova legge, pur non essendo la risposta definitiva a questi bisogni, indica una strada, un percorso ancora da definire, ma per il quale indica riferimenti legislativi fondamentali sui

quali sviluppare le future iniziative degli obiettori e dei cittadini che ritengono la pace un bene irrinunciabile.

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso la LOC nazionale in via M. Pichi 1, 20143 Milano, tel. 02/8378817-58101226; fax 02/58101220.

() Stefano Guffanti, già segretario nazionale LOC, è il coordinatore della sede di Milano.*



Un appello per la riforma

A conclusione dell'incontro nazionale di Trento del 15-16-17 ottobre promosso dalla Lega Obiettori di Coscienza e patrocinato dal Comune di Trento e dal Forum Trentino per la pace, è stato approvato il seguente ordine del giorno che sollecita una rapida approvazione della legge di riforma dell'obiezione di coscienza e del servizio civile, che viene inviato a tutti i senatori della Commissione Difesa.

Gli obiettori e gli/le esponenti delle associazioni pacifiste che hanno preso parte all'incontro nazionale di Trento del 15-16-17 ottobre 1993, promosso dalla Lega obiettori di coscienza,

preso atto

che la Camera dei Deputati, dopo un lungo dibattito durato un anno, ha approvato il 29 settembre scorso, un testo di legge su "Nuove norme in materia di Obiezione di coscienza";

considerato

- che tale riforma è attesa da molti anni da decine di migliaia di giovani che ogni anno si dichiarano obiettori di coscienza al servizio militare e svolgono un servizio civile a favore della collettività;

- che tale proposta finalmente riconosce il diritto soggettivo all'obietto di coscienza e introduce criteri e tempi certi per la dichiarazione e per lo svolgimento del servizio;

- che questa riforma permetterebbe una forte qualificazione del servizio civile svolto dagli obiettori, affidandone la gestione ad un apposito Ufficio presso il Dipartimento degli Affari Sociali e darebbe la possibilità di prestare servizio in Paesi in via di sviluppo nonché in missioni umanitarie e di pace internazionali;

chiedono
che il Senato approvi in tempi rapidi il testo di legge così come licenziato dalla Camera dei Deputati permettendone l'immediata entrata in vigore.

Per ulteriori informazioni contattare:
Dott. Alberto Trenti, tel. 0461/897742.

Contro i vecchi e i nuovi "sistemi di difesa" l'obiezione non basta più

di Mario Pizzola (*)

Sembra passato un secolo e non 21 anni da quando, nel nostro ordinamento giuridico, l'obiezione di coscienza non è più reato. Tanto questo diritto è diventato adulto. Se nel 1972 furono gli obiettori, ed a ragione, a parlare di "legge truffa" ora sono i vertici militari che non ci stanno e gridano che con la nuova legge "si premia l'individualismo più sfrenato", che si rende "volontario l'obbligo di leva ed obbligatorio il servizio civile volontario" e, cosa per loro alquanto preoccupante, che "il servizio civile provoca l'aborto del Nuovo modello di difesa". Se i militari ed i conservatori dissentono, come a suo tempo fece Cossiga, è un buon segno.

Significa che l'OdC compie davvero un salto di qualità. La nuova normativa non è certamente la migliore possibile ma si avvicina molto alle richieste degli obiettori *ante* legge 772.

Fondamentale è il riconoscimento dell'obiezione come diritto soggettivo della persona umana, non sindacabile da nessun tribunale delle coscienze. Quel diritto dimezzato, conquistato nel 1972, e sottoposto ai voleri del Ministero della difesa, aveva tutto il carattere di un privilegio benevolmente concesso dall'alto. La commissione-filtro era pienamente funzionale al sistema che, contestualmente al suo accoglimento, di fatto svuotava e disinnescava l'obiezione. Del resto non si deve dimenticare che ogni legge è figlia dei tempi, e la 772/72 non si sottraeva a questa regola perché il riconoscimento giuridico dell'OdC avvenne sotto due diverse e contrapposte spinte. Da una parte il movimento degli obiettori, sostenuti da un'opinione pubblica ormai matura; dall'altro il potere militare e le forze politiche della conservazione a cui premeva chiudere al più presto la partita prima che la contestazione delle forze armate assumesse i caratteri di un movimento incontrollabile e soprattutto sempre più politico. Così venne fuori una mediazione giuridica che per fortuna, prima di approdare alle nuove norme, ha perso per strada molti pezzi sotto i colpi delle sentenze della Corte Costituzionale. La smilitarizzazione del servizio civile, la possibilità di prendere parte a missioni umanitarie sotto l'egida dell'ONU o di altre organizzazioni internazionali, la sperimentazione di forme



di difesa nonviolenta sono tutte cose che un tempo era solo possibile immaginare.

Tutto bene dunque? Nient'affatto. Ciò che non è ancora stato colto, e chissà se mai lo sarà, è l'obiettivo del progressivo deperimento della macchina e del potere militare in corrispondenza della crescita dell'obiezione. La speranza (o

l'illusione?) era che ogni obiettore in più significasse un uomo in meno per le forze armate e che il bilancio della "difesa" fosse proporzionalmente diminuito, col crescere del numero degli obiettori. Invece la realtà ha mostrato che non esistono vasi comunicanti, che lo sviluppo dell'obiezione non svuota il sistema militare, che il bilancio delle forze armate è una sorta di

variabile indipendente che cresce incurante di quanto avviene sul fronte dell'obiezione (sia al servizio che alle spese militari).

Anzi, paradossalmente, sembra quasi che la macchina militare - liberata dalla "zavorra" dell'obiezione - possa procedere più speditamente verso quel Nuovo modello di difesa che cambia pericolosamente, in peggio, sia la struttura (sempre più professionisti e armamenti sempre più sofisticati) che gli obiettivi (impiego fuori dei confini nazionali per difendere l'opulenza dell'Occidente).

In realtà un nesso tra obiezione e NMD esiste ed i vertici militari lo hanno avvertito temendo che la liberalizzazione dell'OdC privi le forze armate di quella "massa" di leva che, destinata ai servizi meno nobili, è complementare alla funzione assegnata alla componente professionale.

In definitiva il valore dirompente dell'obiezione di coscienza non sta tanto nella sua capacità di sottrarre direttamente dei pezzi al sistema militare quanto nelle modificazioni profonde che questa scelta (unitamente all'obiezione alle spese militari ed alle iniziative del movimento pacifista e nonviolento) produce sul tessuto culturale e politico della società per costruire l'alternativa alla difesa armata.

(*) insieme ad altri sette compagni ha dato vita nel 1971 alla prima obiezione di coscienza di gruppo. Condannato dal Tribunale militare di Torino ha scontato la pena di quattro mesi di reclusione nel carcere di Peschiera del Garda (VR).



L'argomento

UNA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Carcere militare, addio per sempre

Una recente sentenza della Corte Costituzionale sottrae gli obiettori totali al carcere militare. In attesa della definitiva approvazione della legge di riforma, un altro piccolo passo verso la completa smilitarizzazione del servizio civile e dell'obiezione di coscienza.

di Maurizio Corticelli (*)

Con la sentenza n. 358 del 30.7.1993 la Corte Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 codice penale militare in tempo di pace nella parte in cui consente che la conversione della pena della reclusione comune in quella della reclusione militare possa avvenire in relazione alla sanzione penale comminata per il reato previsto nell'art. 8 legge 15.12.72 n. 772 (obiezione di coscienza)".

La questione di legittimità costituzionale, e cioè di verifica se la norma giuridica è conforme ai valori della Costituzione, era stata sollevata dal Tribunale Militare di Padova nel luglio 1992 per la situazione penale di alcuni obiettori di coscienza per motivi religiosi (nel caso si tratta di Testimoni di Geova) per i quali la condanna sarebbe stata materialmente eseguita presso un Istituto Penale Militare: infatti l'art. 27 c.p.m.p. prevede che la pena della reclusione comune per l'obiettore di coscienza debba essere convertita in quella di reclusione militare.

La spirale delle condanne

Il Tribunale di Padova si è posto il problema evidenziando che la sostituzione della reclusione comune con quella militare può dare nuovamente luogo alla spirale della condanna che la legge 772/72 intendeva interrompere. Infatti nel carcere militare l'obiettore, essendo condanna-

to militare, è soggetto a istruzioni civili e militari (come dal regio decreto del 1943) e destinatario di ordini e disposizioni dei superiori gerarchici e, presumibilmente, commette ancora reati militari determinati dalla sua obiezione di coscienza dal momento che la contrarietà all'uso delle armi per motivi religiosi o politici comporta il rifiuto anche di tutti quegli aspetti che si verificano nell'ambiente carcerario militare.



1979, si manifesta contro la giustizia militare

Sono noti a tutti i numerosi processi e le varie denunce a carico degli obiettori di coscienza c.d. obiettori totali, soprattutto per motivi politici, i quali nelle carceri militari rifiutavano per esempio di indossare la divisa militare, di partecipare alle istruzioni militari o erano denunciati per la semplice lettura ed esposizione di materiale antimilitarista o anarchico.

È evidente che le regole poste all'obiettore nell'ambito dell'istituzione penale militare, e che possono peraltro apparire ragionevoli per i condannati il cui status è quello di militare e per reati propriamente connessi nell'ambito di tale funzione, sono del tutto irragionevoli e violatrici di

precisi valori costituzionali: per esempio il diritto di professare liberamente la propria religione (art. 19 Cost.) - la finalità rieducativa della condanna (art. 27 Cost.) - la parità di condizione fra obiettore di coscienza e condannato militare (art. 3 Cost.).

Rieducazioni divergenti

Ricorda la Corte Costituzionale che già nel 1991 con la sentenza n. 414 si è affermato che le finalità rieducative richieste dall'art. 27 Costituzione devono inerire tanto alla reclusione comune quanto a quella militare; tuttavia i fini della rieducazione per il condannato militare e per

quello comune si rivelano divergenti: il prevalente recupero al servizio militare per il primo, il reinserimento sociale per il secondo.

È dunque abnorme che al condannato che ha rifiutato il servizio militare per motivi religiosi o politici e che comunque si rifiuta di prestare anche il servizio civile alternativo si imponga la rieducazione al servizio militare (!) e tale "processo" rieducativo è, per il fine e i mezzi adottati, sicuramente lesivo del principio di libertà e di manifestazione del pensiero.

Peraltro l'improvvisa apertura dei tristi portoni

dei vari carceri militari ha aperto per gli obiettori detenuti l'ingresso nelle carceri comuni con le note problematiche di sovraffollamento e promiscuità.

Ciò certamente rende grave ed ingiustificatamente punitiva la situazione di coloro che rifiutano, con radicati convincimenti, il servizio comunque reso alla patria.

La nuova legge sull'obiezione di coscienza potrà e dovrà tenere conto anche di queste situazioni che non sono certo marginali anche se numericamente assai contenute.

(*) avvocato, difensore in numerosi processi di obiettori totali e obiettori fiscali

IN VISTA DELL'APPROVAZIONE DELLA RIFORMA

Vegliare, ricordare, lottare ancora

Ci sono voluti vent'anni per riprendere in mano le storture e le limitazioni della vecchia legge. Dopo il 'niet' di Cossiga la Camera dei Deputati ha approvato una buona riforma, ma i nemici dell'obiezione di coscienza non hanno smesso di tramare

di Sandro Canestrini

È dunque fatta? Il lungo calvario della legge sull'obiezione di coscienza è terminato? La approvazione di un ramo del parlamento può renderci tranquilli che si passerà presto all'altro per la definitiva promulgazione?


Sarei cauto nelle risposte, intanto perché ci son voluti vent'anni a riprendere in mano le storture, le limitazioni e le contraddizioni della vecchia legge - vent'anni di sacrifici, di condanne, di polemiche, in un paese nel quale ti sembra sempre di fare un passo avanti e due indietro. Poi, nella legislatura scorsa l'incredibile, improvviso e fazioso divieto del Presidente Cossiga. Tutto era pronto ma il signor Presidente non era d'accordo. Vi ricordate? Non dobbiamo dimenticare che il predetto signore definiva l'ambito della obiezione come appartenente alla "cultura della viltà" chiedendo così in prestito al più muffito armamentario retorico del fascismo anche testuali espressioni che sembravano ormai superate dalla coscienza civile del paese.

Certo, l'approvazione, seppure a metà ancora, della legge è un passo avanti, la "casermizzazione" degli obiettori praticamente è finita. È difficile, anche se bisogna vegliare e stare in guardia, ipotizzare nuovi colpi di coda di stile cossighiano. Ma dobbiamo vegliare. "Uomini vegliate" fu l'ultimo messaggio di Julius Fucik, martire boemo della resistenza antinazista che

quelle parole pronunciò al momento di salire sulla forca.

Vegliare, ricordare e non perdonare

Vegliare e ricordare. Ricordare le denunce, i rapporti dei carabinieri pieni di livore e disprezzo nei confronti degli obiettori, ricordare le celle gelide di Peschiera, ricordare i giudici dei vecchi tribunali



militari in alta uniforme, guantoni bianchi e spadoni, coi carabinieri dietro le spalle del presidente, coi pennacchi bianco blu. Ricordare le irrisioni, le prese in giro, le cariche e le bastonate. Ricordare Attimis, ricordare i proletari in divisa, ricordare gli obiettori, dai cattolici agli anarchici, tutti. Ricordare i ragazzi che hanno bruciato mesi della loro giovinezza in nome di un ideale, grande, immenso.

Non dimenticare le assemblee, di obiettori, di popolo, di soldati in divisa, come a Bergamo, quelli che riuscirono a sfuggire alla ronda che li cercava allontanandosi attraverso i sotterranei del teatro, alla spicciolata. Non dimenticare la grande battaglia contro una commissione che poi, fatta la legge, doveva dare il voto sulla

pagella per chi era meritevole o meno dell'obiezione, quando parlare di diritto soggettivo sembrava una follia.



Non perdonare: se oggi questa nuova legge sta per nascere, certo non cade come la manna dal cielo, certo non è stata data gratis. Non perdonare significa avere sempre chiari gli obiettivi. Il militarismo registra certo una sconfitta ma il ministro Fabri non è diventato un pacifista. Il generale Federici, dall'alto del suo scranno di comandante generale dei carabinieri, continua a vegliare paternamente su di noi né certo viene distratto dagli scandali che stanno travolgendo, in modo meschino e miserabile, alcuni ufficiali dei più alti gradi delle forze armate.

In un paese che è sempre in bilico tra legalità e tentativi eversivi, di varia importanza e gradazione, l'affermazione del principio di una obiezione di coscienza al servizio militare, attraverso il nuovo meccanismo di una legge più aderente alla realtà, sta sullo stomaco a molti.

Difendiamola, da nonviolenti, ma fino in fondo, con gli occhi aperti.



1986, firme per fare rispettare i diritti degli obiettori



SOLO L'ARTICOLO 1 PARLA DELL'OBIEZIONE DI COSCIENZA

Riforma dell'Obiezione o del Servizio Civile?

Nella legge di riforma c'è una grande assente: l'obiezione di coscienza come scelta politica e nonviolenta. Su ventiquattro articoli, infatti, ventitre parlano di come deve essere riformato il servizio civile, mezzo e non fine delle scelte degli obiettori.

di Matteo Soccio (*)

In questo momento di crisi per la società e la democrazia in Italia, la nuova legge sull'obiezione di coscienza assume un forte valore simbolico. Di fronte allo sfascio morale diffuso nelle istituzioni e messo in evidenza da "Tangentopoli", la volontà di cambiamento trova espressione anche nell'approvazione di una legge che afferma il primato della coscienza e i valori della pace, della nonviolenza e della solidarietà. Essendo rivolta ai giovani e alle generazioni future, può diventare, nella nostra società, uno strumento di maturazione e di crescita di quei valori che sembrano oggi in crisi sia a livello nazionale che internazionale.

Anche se una legge di per sé non è sufficiente ad assicurare autentici comportamenti nonviolenti, i quali dipendono esclusivamente dagli individui e dal loro livello di maturazione spirituale, credo tuttavia che possa incoraggiarli aprendo in questo momento storico prospettive nuove di civiltà. Ritengo che il primo articolo, l'unico in cui il legislatore affronta il problema delle motivazioni, definendo l'obiettore di coscienza come colui che "opponendosi alla violenza delle armi, non accetta l'arruolamento nelle Forze armate" valga l'intera legge.

Il diritto d'obiettare

Il diritto "soggettivo" è perfettamente riconosciuto, così come il principio che il "sacro dovere" di difendere la patria possa essere attuato in altro modo, cioè diversamente da quello militare. Anche se la nuova legge parla ancora di servizio civile "sostitutivo", la forma alternativa viene implicitamente riconosciuta nella formula "diverso per natura e autonomo dal servizio militare". L'articolo secondo, escludendo la presenza di un qualsiasi tribunale della coscienza (che nella 772 trova forma nella famigerata commissione) si limita ad indicare con precisione i motivi ostativi.

Ci troviamo di fronte ad una sfida culturale, morale e politica che può sottrarre consenso alla logica militare e restituirlo ai valori della società civile. Il riconoscimento dell'obiezione

di coscienza è tutto nel primo articolo. Il resto è "legge sul servizio civile", un servizio civile reso certamente non più facile di quello assicurato dalla vecchia legge e dalla prassi vigente, benché l'ex ministro della Difesa Zanone abbia protestato calorosamente per quella che definisce "obiezione di convenienza".

Nella parte riguardante il servizio civile, la nuova legge è molto più articolata e complessa della vecchia 772, prevedendo anche un regolamento di disciplina (art. 8, comma 2/g) e relative sanzioni per gli obiettori in servizio civile non rispettosi dei propri doveri (art. 17).

La legge prevede inoltre il volontariato nel Terzo Mondo, nell'ambito della cooperazione allo sviluppo (art. 9, comma 6), il servizio civile nei paesi della CEE (comma 5), la possibilità per gli obiettori di partecipare a missioni umanitarie all'estero eventualmente promosse dagli enti (comma 7), dall'ONU e dalle ONG (comma 8). Considero tutto questo positivo e sottolineo questa straordinaria innovazione di poter svolgere un servizio civile nella forma di una partecipazione degli obiettori che lo vogliono ad azioni umanitarie all'estero. La sperimentazione di questa possibilità, nell'ambito di iniziative promosse dall'ONU o da organizzazioni non governative operanti a livello internazionale

(ONG), aprirà prospettive nuove nel settore degli interventi umanitari e dell'interposizione nonviolenta.

Altri aspetti molto importanti e qualificanti sono la promozione (art. 8, comma 2/e) di "forme di ricerca e sperimentazione di difesa civile non armata e nonviolenta" e l'importanza attribuita alla formazione (art. 9, comma 4).

Un servizio più "civile"

Il servizio inoltre è più "civile" sia negli aspetti giuridici (per ogni controversia si ricorre alla giustizia ordinaria e non più a quella militare, quindi non più tribunali e codici penali militari per gli obiettori ma Preture e TAR), sia nella gestione del servizio civile sottratta al Ministero della difesa e affidata (art. 8) ad un Ufficio del servizio civile nazionale presso il Dipartimento degli affari sociali, con una rappresentanza degli enti e degli obiettori (Consulta), sia sanitari (per le cure gli obiettori si avvalgono - art. 6, comma 4 - del sistema sanitario nazionale e non più degli ospedali militari). L'obbligo per gli enti di fornire vitto e alloggio è reso facoltativo. Ciò risolve l'annosa questione delle "casermette".

Stabilendo tempi precisi per l'esame delle domande e delle risposte (sei mesi, allo scadere dei quali scatta il meccanismo del silenzio-assenso) e riconoscendo la possibilità di indicare l'area vocazionale e il settore d'impiego (art. 4, comma 2) la legge sembra permettere il superamento degli ostacoli burocratici che fino ad oggi hanno reso difficile

l'esercizio del diritto di obiezione di coscienza e la prestazione del servizio civile.

Gli aspetti negativi o problematici

Ma, dopo aver evidenziato gli aspetti positivi (non pochi!), non possiamo rilevare, dal nostro punto di osservazione, come promotori di una cultura della pace e della nonviolenza, la presenza di aspetti negativi o problematici. È vero che il varo della legge alla Camera è stato salutato da commenti unanimemente positivi di tutte le associazioni pacifiste, compresa la LOC e che considerazioni di tipo strategico (meglio questo che niente!) ci fanno auspicare la ratifica dell'operato della Camera al Senato, tuttavia non possiamo ignorare ciò che non va.

Incomincio con un punto, che per giunta è un emendamento recente rispetto al testo bocciato da Cossiga: l'art. 15, comma 6, vieta a chi ha già svolto servizio civile la detenzione e l'uso di armi e di svolgere attività in imprese che fabbricano o commerciano armi, ecc. E va bene. Ma questo soltanto "per i cinque anni successivi alla fine del servizio"? E non va bene. Il testo precedente, coerentemente con la definizione di obiettore data dall'articolo 1, sanciva giustamente il divieto permanente, che aveva più senso se si volevano bloccare eventuali "furbi e imboscanti". Così invece si istituisce la figura dell'ex-obiettore, dell'obiettore pentito, non più contrario all'uso delle armi, che dopo cinque anni può essere arruolato nell'esercito, nella polizia o in altri corpi armati dello Stato. È un grave errore che contrasta con lo spirito della legge. Le affermazioni morali non possono avere una data di scadenza. In ogni caso i veri obiettori non avranno bisogno di divieti esterni per rafforzare la propria scelta: risponderanno in termini di coerenza alla propria coscienza.

Obiettori in divisa

Un altro problema: ancora una volta non è riconosciuto il diritto all'obiezione di coscienza ai giovani che già indossano la divisa. Perché impedire a chi matura i motivi di coscienza e il disgusto per le armi e la violenza mentre presta servizio nei corpi armati dello Stato di appellarsi ad uno statuto di obiettore di coscienza? Lancio la palla al legislatore. E ancora: nell'89 si era già ottenuta la parificazione a dodici mesi tra servizio civile e servizio militare, ora la nuova legge allunga di tre mesi il servizio civile. È certamente una forma di sperequazione. Non mi preoccupano i tre mesi in più (considerate le necessità della

formazione tale scarto mi sembra ragionevole). Pongo solo una domanda: di fronte agli incentivi (soprattutto economici) offerti sempre più spesso dal Ministero della Difesa per reclutare volontari nell'esercito, quali vantaggi vengono offerti ai potenziali obiettori? Altre cose mi preoccupano:

- non mi pare che sia assicurata la copertura finanziaria per la formazione degli obiettori e per la sperimentazione di forme di difesa nonviolenta e non si fa nulla per riconvertire, attraverso il servizio civile, l'enorme spesa militare in spesa civile;
- della stessa formazione non si specificano i contenuti, la modalità di attuazione, i formatori (resterà sulla carta?);
- mi sembra un po' poco l'istituzione di un semplice "Ufficio del servizio civile nazionale"

le" a fronte di una controparte della mole e della forza di un Ministero della Difesa. E infine un'altra questione: che ne è del cosiddetto "Nuovo modello di difesa"? Avremo un servizio civile obbligatorio a fronte di un servizio militare di mestiere? È chiaro che il movimento degli obiettori, dei pacifisti, dei nonviolenti deve dare una risposta a tutto questo, battendosi contro ogni tipo di esercito professionale e per la graduale riconversione della difesa in una prospettiva nonviolenta.

(*) Matteo Soccio è uno degli Obiettori di coscienza che nel 1972 sono usciti dal carcere grazie all'approvazione della legge 772. Ha partecipato alla nascita e alle prime vicende della L.O.C. e ha lavorato per anni nel Movimento Nonviolento.

Ma la "difesa" resta nelle mani dei militari

di Piercarlo Racca (*)

È evidente per tutti noi che da sempre ci siamo battuti contro ogni forma di guerra, e quindi contro ogni strumento o istituzione destinato ad alimentarla e in primo luogo contro ogni esercito, che questa nuova legge alcuni passi avanti li ha compiuti. Se la legge passerà anche al Senato verranno eliminate alcune incongruenze (da noi peraltro denunciate al momento dell'approvazione della legge 772/1972), tra cui:

- la commissione che doveva giudicare la "sincerità" degli obiettori;
 - la pretesa dei tribunali militari di giudicare chi per ragioni di coscienza rifiuta il servizio militare;
 - la disparità fra servizio civile e servizio militare.
- Su tutti e tre questi punti un gran lavoro lo aveva comunque già fatto la Corte costituzionale, ripetutamente chiamata in causa. Per il resto le altre grosse novità introdotte sono la pari dignità fra servizio civile e servizio militare, il principio che l'obiezione

ne diventa un preciso diritto e non più una concessione e infine la precisa disposizione che dovrebbe avviare forme di difesa civile non armata e nonviolenta.



La grossa incognita che si presenta è come si andrà alla applicazione di questa nuova eventuale legge, perché il rischio è quello di creare un po' più di spazio per i "servizio-civilisti" e sempre meno spazio per gli obiettori e voglio qui ricordare che essere "obiettore di coscienza al servizio militare" significa togliere consenso alla struttura militare.

La parte debole di questa legge è che continua a lasciare l'argomento "difesa" nelle mani dei militari. Il nostro compito di nonviolenti pacifisti e antimilitaristi che vedono un impegno politico preciso dietro la scelta di obiezione dovrà essere quello di battersi per una difesa civile non armata e nonviolenta, realizzando quanto scritto al paragrafo e) dell'articolo 8 di questa nuova legge.

(*) Obiettore di coscienza nel 1969, condannato a 30 giorni con il beneficio della condizionale. Da allora è impegnato politicamente nel Movimento Nonviolento.



Rovigo, 1984 manifestazione per l'autoconsegna di Curina, obiettore con domanda respinta.



NUOVA LEGGE, NUOVI PROBLEMI, NUOVE ESIGENZE

Adesso bisogna creare una scuola per formatori di Obiettori di Coscienza

Per riqualificare il servizio civile e avviare concretamente i periodi di formazione, bisogna creare una nuova figura professionale, il formatore degli obiettori di coscienza. Dall'interno del movimento idee e suggerimenti per dar vita ad una scuola di formatori.

di Antonino Drago (*)

La lunga lotta degli obiettori di coscienza italiani ha maturato un cambiamento cruciale: nel 1989, con la sentenza n. 470 del 19 luglio, per la terza volta e con più nettezza, la Corte Costituzionale ha stabilito che il concetto di difesa della patria non è legato alle armi; pertanto gli obiettori in servizio civile non debbono subire un periodo maggiore di servizio di leva se non al più per tre mesi di formazione. Come conseguenza naturale, la riforma della legge sull'obiezione di coscienza al servizio militare prevede tre mesi di formazione e sperimentazione ad "una difesa civile non armata e nonviolenta".

Al ritmo attuale delle domande di obiezione si tratta di predisporre la formazione di 20.000 giovani all'anno.

La riforma non dice di più, ma è facile immaginare la portata politica e sociale di una tale innovazione. In particolare è pensabile che sarà possibile ottenere la cogestione dei corsi di formazione, in modo che siano Regioni, Enti Locali e Associazioni di volontariato a realizzare questa nuova esperienza di grande valore sociale.

La scuola per i formatori

Come detto la quantità degli obiettori da formare è tale che occorreranno un mezzo migliaio di formatori professionisti, impiegati a tempo pieno per questo scopo. Si tratta di inventare una figura professionale nuova, diversa dall'insegnante di scuola superiore o dall'assistente sociale. Quindi occorre promuovere una Scuola Superiore per Formatori di obiettori in servizio civile, capace di preparare un 50 persone l'anno (pari al prevedibile ricambio annuo del totale dei formatori; 10% circa).

Questa Scuola non può essere organizzata da un Ministero, neanche dall'attuale Ministero della protezione civile, perché la formazione degli obiettori riguarda tematiche troppo ampie e troppo radicate nel sociale da poter essere gestita verticisticamente e

sulle sole emergenze calamitose. Né l'Università è preparata a promuovere questa iniziativa, essendo rimasta assente in tutto il dibattito politico sui sistemi della difesa o anche sulla sola protezione civile, o sulla promozione umana (su quest'ultimo punto basti ricordare le sue difficoltà per concepire un curriculum per la formazione degli assistenti sociali).

Occorre quindi una nuova iniziativa, che sia espressione diretta di quegli organismi sociali che dal 1972 hanno coraggiosamente sopportato alla mancanza del Servizio Civile Nazionale (promesso dalla legge n. 772 del 1972) e che hanno inventato la positiva esperienza del Servizio Civile per 60.000 obiettori; iniziativa da affidare alle Regioni.

Che cosa si è fatto fino ad ora

Gli Enti Locali e le associazioni di servizio civile da tempo si sono impegnati nella formazione degli obiettori in servizio civile.

Nel passato, per alcuni anni si riuscì ad ottenere il sostegno del Ministero della Difesa; in linea di principio ogni obiettore doveva iniziare il suo servizio civile con un corso di formazione di un mese; e per ogni partecipante al corso il ministero ha dato ben lire 2.000 in più al giorno. Poi, dal 1978 il Ministero ha soppresso la formazione; ma alcuni Enti (MIR, Caritas, Capodarco), responsabilmente, li hanno continuati sia pure in forma ridotta.

In generale questi corsi (forzosamente brevi, perché non finanziati) riguardano la problematica tipica dell'obiettore: passare dalla motivazione individuale, se non individualistica, dell'obiezione alla presa di coscienza dei problemi sociali tipici del servizio civile, fino ai problemi più generali della società, in particolare di una difesa alternativa a quella dominante. Ci sono stati anche dei corsi specifici sulla Difesa Popolare Nonviolenta (DPN) con un buon successo. Inoltre, c'è sempre stato uno sforzo encomiabile per la produzione di materiali per la formazione degli OdC. Da qualche tempo c'è stato un salto di qualità, soprattutto per quanto riguarda la DPN.

Strategia della difesa e Scuola di formazione

E proprio l'idea della DPN merita particolare attenzione, perché è feconda di conseguenze per la società civile. Per più di due secoli la leva ha coinvolto tutta la società civile, per una strategia che è stata monopolizzata dalle istituzioni militari, con una separazione che eufemisticamente può essere definita quella del braccio e della mente.

Ripensare la difesa come DPN significa in particolare che la società civile deve riappropriarsi del pensiero strategico difensivo. Per concretare socialmente questa riappropriazione occorre realizzare una istituzione apposita, non confondibile con quelle militari già esistenti. Infatti questa nuova istituzione deve essere espressione innanzitutto degli obiettori di coscienza, attuali e passati, secondo una loro scelta personale che inevitabilmente diverge dalla istituzione militare attuale.

Questa nova istituzione può iniziare adeguatamente con una Scuola Superiore per Formatori di obiettori in servizio civile; cioè con una istituzione che è specifica per gli obiettori, che propone continuamente la diffusione di una dottrina difensiva non armata attraverso un gruppo stabile di professionisti che elabora e aggiorna quella dottrina.

Un progetto di base per la Scuola di formazione

Senza ripetere cose già disponibili altrove, presento un progetto per una ipotetica Scuola che venisse istituita da una Regione italiana: è un esempio concreto che serve a coagulare le idee utili per prospettare altri progetti, o più specifici o più generali, a seconda di come il Parlamento deciderà sulla riforma della legge sull'OdC.

La formazione degli OdC, infatti, richiede dei Formatori, i quali a loro volta devono essere preparati da un gruppo docente. Si tratta quindi di scegliere le materie della formazione degli obiettori (e, in aggiunta a queste, materie specifiche per i formatori), formulare l'elenco dei docenti, ed infine passare a valutare gli aspetti qualitativi del progetto.

Le idee guida per creare la prima scuola sono semplici:

- per iniziare l'esperienza 30 formatori possono bastare;
- la formazione degli OdC è un lavoro serio ed oneroso; occorrono professionisti. Si tratta di disegnare una figura professionale inedita, il Formatore di OdC in Servizio Civile;
- ogni corso di formazione come minimo de-

ve essere di sei giorni, per un totale di 48 ore per ogni obiettore;

- la formazione degli OdC è bene che sia gestita da sei formatori per ogni corso;
- i contenuti della formazione appartengono al livello cognitivo, e solo con il training nonviolento coinvolgono il livello emotivo. Aspetti operativi o di azioni collettive qui non sono presi in considerazione (possono essere oggetto di formazioni specifiche, ad. es. per manifestazioni pubbliche finali).

Valutazioni numeriche sulla Scuola

L'idea base è un modulo autosufficiente di sei formatori per ogni sei giorni di formazione. Allora, dati 2.700 obiettori da formare in un anno, a 30 obiettori alla volta (si può giungere fino a 90 ma non è consigliabile, sia per la gestione del gruppo, sia per l'efficacia dell'insegnamento, sia infine per promuovere l'amicizia che dovrebbe stabilirsi tra gli OdC), si devono programmare 90 corsi di sei giorni di formazione (per un totale di 540 giorni l'anno); divisi per i cinque sestetti di formatori, significa 18 corsi per ogni sestetto, per un totale di 106 giorni l'anno di formazione per ogni Formatore (cioè per un terzo dei giorni utili in un anno. Per l'esperienza iniziale di una prima annata è meglio sottoutilizzare i Formatori, anche allo scopo di con-

trollare meglio il processo).

D'altra parte il numero di obiettori in una Regione potrebbe raddoppiare (5.400 OdC darebbero 212 giorni per ogni formatore, il massimo possibile, tenendo conto di malattie e sostituzioni). Meno proponibile, ma sempre possibile, il raddoppio delle giornate di formazione (due settimane di sei giorni, magari a distanza).

Materie della formazione e numero di formatori

Un corso di formazione di sei giorni può essere schematizzato come dedicato due giorni alla promozione umana, due giorni a diritto internazionale, cooperazione, protezione civile, due giorni a nonviolenza e DPN. In particolare le materie possono essere le seguenti:

- 1° e 2° giorno: Stato sociale e bisogni dei cittadini. Economia. Costituzione e promozione umana. esperienze di promozione umana.
 - 3° e 4° giorno: Diritti umani e dei popoli. Corsa agli armamenti, commercio delle armi, fabbriche di armi. ONG e cooperazione internazionale. Protezione civile.
 - 5° e 6° giorno: Chiesa e nonviolenza. Storia dell'OdC. Soluzione dei conflitti personali e sociali. Difesa popolare nonviolenta.
- Calcolando 3 ore per ogni argomento, sono in totale 26 ore di insegnamento, alle quali

possono essere aggiunte 12 ore di training nonviolento per un totale di 48 ore, cioè per gli obiettori sei ore al giorno più due di training.

Oltre alle precedenti, bisognerà prevedere anche altri interventi riguardanti Psicologia, Pedagogia, Sociologia dell'educazione, per un totale di 15 materie.

Dovendo utilizzare 30 formatori per un anno, è bene partire avendone in soprannumero; quindi circa 35 devono essere i frequentanti la Scuola Formatori.

Per l'ammissione è richiesta una qualsiasi laurea. Sono titoli preferenziali tutto ciò che attiene alla formazione e agli OdC.

Valore giuridico della Scuola

Volendo dare alla Scuola una dignità accademica pubblica la si può rendere un Corso di perfezionamento dell'Università; ma dovrebbe essere della durata di almeno tre mesi; oppure potrebbe essere una Scuola estiva promossa da qualche docente universitario di una Facoltà umanistica. In alternativa, la Scuola potrebbe essere legata ad una Università privata (Università cattolica, UPS o simili); altrimenti, una Scuola privata promossa da Enti di prestigio (Fondazioni, Enti di SC).

La Scuola rilascia un diploma finale dietro presentazione di una tesina concordata e poi approvata dai docenti, e con apposito esame.

Quali tempi per la Scuola


Il primo anno la Scuola può essere compattata anche in un periodo di quattro settimane, tenendo conto che c'è da aspettarsi che i 30 selezionati avranno già maturato esperienze di formazione ed avranno notevoli qualità umane. Altrimenti la Scuola dovrebbe durare almeno otto settimane. Le settimane possono anche essere scaglionate nel tempo.

Calcolando 7 ore al giorno di lezione si hanno 7 ore x 6 giorni x 4 settimane = 168 ore disponibili. Diviso i 15 insegnamenti, si hanno 10 ore per insegnamento più 18 ore di training. Le ore di insegnamento possono essere concentrate a coppie in modo da favorire un insegnamento intensivo e ridurre i giorni di permanenza di ognuno dei docenti a 3-4 giorni. Il training può essere concentrato in alcune giornate, con orario flessibile a seconda della lunghezza dei vari esercizi proposti.

(*) Antonino Drago è docente di storia della fisica all'Università di Napoli e membro dell'IPRI.




1985, si protesta contro la politica del ministro della Difesa Spadolini



PER UNA COMUNITÀ DI OBIETTORI

C'è anche una dimensione europea del servizio civile e dell'obiezione di coscienza



Dopo la caduta dei muri ideologici e delle barriere doganali quale futuro può esserci in Europa per arrivare anche alla "libera circolazione" degli obiettori di coscienza. Come costruire una Comunità che non sia solo dei mercanti, ma anche dei cittadini.

di Sam Biesemans (*)

Mi sembra che la tematica "Obiezione di coscienza, un impegno per la pace in Italia e in Europa" sia particolarmente importante perché il 1993 è stato in qualche modo l'anno della realizzazione del grande Mercato Unico Europeo. Inoltre siamo entrati nell'epoca del dopo guerra fredda. La costruzione europea non deve essere solo quella dell'Europa dei mercanti ma anche quella dell'Europa dei cittadini. Nel nostro caso il concetto magico di "Europa 1993" non ha un effetto concreto per quanto riguarda la nostra tematica. Per i cittadini, il concetto di Europa '93 ha un significato psicologico e rappresenta il motore per la costruzione europea. È importante che l'integrazione europea non si faccia solo a Bruxelles: a Bruxelles c'è il centro di decisione a livello politico, la Commissione, il Consiglio dei Ministri, la maggior parte delle riunioni del Parlamento europeo. È per questo che l'Ufficio Europeo per l'Obiezione di Coscienza (BEOC) ha sede a Bruxelles, dove si trova il coordinamento politico dell'Europa. Noi obiettori lavoriamo invece in modo decentrato e vogliamo che anche gli obiettori e le organizzazioni che nei diversi paesi europei sono a favore dell'obiezione di coscienza e della pace possano partecipare alla costruzione di un'Europa di pace. In questo quadro l'Italia potrebbe rappresentare il motore per lo scambio di obiettori a livello europeo.

Verso un servizio civile europeo

Nutro seri dubbi sull'efficacia del principio della reciprocità nello svolgimento all'estero del servizio civile, che implica il coinvolgimento delle diplomazie nazionali e degli accordi internazionali. Ma, d'altro canto, questo primo passo potrebbe portare in un secondo tempo all'allar-

gamento di tale principio agli altri paesi europei al di fuori della CEE ed in seguito a una dimensione senza frontiere del concetto di servizio civile.

È necessario agire perché la nuova legge che sarà approvata crei lo spazio implicito o esplicito che permetta di effettuare il servizio civile all'estero. Anche se la legge non permetterà esplicitamente di effettuare il servizio civile all'estero è importante che essa non specifichi l'obbligo di effettuarlo in Italia, di modo che il Ministro responsabile o la sua amministrazione possano, se la volontà esiste, permettere l'effettuazione del servizio civile fuori delle frontiere.

Mi preme sottolineare alcuni aspetti della risoluzione del Parlamento europeo, approvata il 13 ottobre 1989. Per quel che riguarda gli scambi, il Parlamento europeo "chiede che gli obiettori di coscienza riconosciuti nello Stato membro in cui hanno la cittadinanza, possano partecipare in ogni caso, sempre su richiesta individuale, a programmi di servizio sostitutivo in un altro Stato membro e che così facendo siano esonerati dal prestare servizio sostitutivo nel proprio Stato". Si parla anche dei corsi di formazione permanente come importanti per gli obiettori; si chiede infine che gli obiettori possano lavorare non solo sul territorio europeo ma anche nei paesi in via di sviluppo.

Il problema del mercato del lavoro

Il Parlamento europeo ha anche sottolineato un problema a proposito del tipo di servizio che si svolge: chiede che siano chiaramente delimitate le attività del servizio civile sostitutivo rispetto ai posti liberi sul mercato del lavoro; la diversificazione va studiata d'intesa con i sindacati. Questo problema dei posti di lavoro occupati dagli obiettori non si pone tanto in Belgio o in Italia quanto in Germania: in Italia e in Belgio abbiamo così tante associazioni volontaristiche nel settore privato

e pubblico che usano obiettori che è difficile che un obiettore tolga del lavoro a qualcuno, c'è una grande possibilità di diversificazione. In Germania invece il problema è reale perché l'obiettore tedesco è limitato ad un servizio civile nell'ambito del settore della sanità pubblica: lavora quindi in ospedali, per gli handicappati ecc. In Germania, dove gli obiettori sono più di 100.000 l'anno, questo diventa un vero problema a livello sindacale.

Un'altra novità è che il Parlamento europeo è del parere che "gli Stati membri debbano riconoscere e sostenere le organizzazioni non governative interessate al servizio civile e all'obiezione di coscienza ed invita la Commissione a dare analogo riconoscimento e sostegno all'Ufficio europeo per l'obiezione di coscienza (BEOC)". Anche questa è una cosa utile. Bisogna ricordare che le risoluzioni del Parlamento europeo non hanno forza di legge ma hanno un valore politico; la forza di una sua risoluzione dipende dal fatto che i cittadini e le loro associazioni utilizzano questi documenti nella loro azione politica e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

Uno spiraglio giuridico per la "libera circolazione"

Al BEOC abbiamo anche lavorato su un documento giuridico nel quale si analizza la possibilità di utilizzare la legislazione europea (Trattato di Roma, sentenze della Corte di Giustizia della Comunità europea, programmi di scambio di giovani lavoratori) per giustificare la possibilità di effettuare il servizio civile al di fuori dei confini del proprio paese.

Uno dei punti salienti di questo esame giuridico è quello di appurare se un giovane che effettua il servizio civile possa essere equiparato ad un lavoratore, facendo entrare in gioco il principio della libera circolazione dei lavoratori all'interno della CEE e se i programmi di scambio di giovani lavoratori si possano applicare agli obiettori in servizio civile. La conclusione è positiva.

Credo che nella prospettiva degli scambi di obiettori dobbiamo lavorare all'inizio in settori in cui ci sia già un'esperienza acquisita, perché non sarà facile risolvere i problemi derivanti dall'esistenza di legislazioni differenti in ogni Paese: ci sarà

molto lavoro da fare anche dal punto di vista legale per adattare ogni legge nazionale a questa volontà di integrazione europea.

Esiste già, nell'ambito delle leggi nazionali, uno spazio che permette di effettuare il servizio civile all'estero. Ciò avviene in Germania, Francia, Austria e in una certa misura in Belgio. Sarebbe quindi interessante che in Italia si analizzasse fin d'ora la possibilità, per determinati enti, pubblici o privati, di impiegare obiettori di coscienza provenienti dall'estero e si individuassero le strutture che potrebbero suscitare, organizzare e coordinare tale iniziativa.

L'OdC in Europa è la nostra storia

La lotta per il riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza fa parte della lotta per l'applicazione dei diritti umani in una società pluralista. Essa è anche legata alla realizzazione di una società pacifista e nonviolenta.

Gli obiettori di coscienza svolgono un ruolo importante nella comunità in cui vivono. Essi obbligano i cittadini ed il potere a porsi il problema della realizzazione di una politica di pace e a rimettere in discussione il ruolo che nella preparazione permanente della guerra svolgono l'esercito, l'industria degli armamenti e l'assenza di una cultura e di un'educazione a dimensione interculturale e mondiale. La strada è lunga ma una parte del cammino è già stata fatta.

In Europa i primi paesi che hanno riconosciuto i diritti degli obiettori di coscienza sono stati quelli nei quali esisteva una tradizione protestante. Le prime dispense dagli obblighi militari furono date in Olanda nel XVI secolo.

Anche Napoleone, imperatore di Francia, concesse delle dispense per gli anabattisti, protestanti nonviolenti. Le prime leggi che riconoscevano questo diritto furono votate nei paesi del Nord Europa all'inizio del XX secolo: in Norvegia nel 1900, in Gran Bretagna nel 1916, in Sve-

zia nel 1920 e in Olanda nel 1922.

Anche nel giovane stato sovietico, Lenin fece approvare un decreto che proteggeva gli obiettori di coscienza. Lo fece nel rispetto degli ideali dello scrittore russo Tolstoj. Questo decreto fu da lui firmato il 4 gennaio 1919. Dieci anni dopo, Stalin abolirà questo diritto. Ciò dimostra quanto sia stretta la relazione tra il riconoscimento legale dei diritti degli obiettori di coscienza e l'esistenza di una società democratica e pluralista: i regimi autoritari ed intolleranti non possono accettare il diritto alla differenza. Ciò accadde anche sotto il regime nazista durante il quale furono giustiziati 24.559 obiettori di coscienza tedeschi e austriaci.



1977, Jean Fabre e Beppe Fusca, obiettori totali davanti al carcere di Peschiera

Per quel che riguarda gli altri paesi della Comunità europea, è interessante notare come i paesi di tradizione cattolica, religione dominata da una rigida gerarchia, abbiano riconosciuto molto più tardi il diritto all'obiezione di coscienza: la Francia nel 1963, il Belgio nel 1964, l'Italia nel 1972 e la Spagna nel 1976, dopo la morte di Franco.

La situazione nei paesi dell'Europa Centrale e dell'Est è cambiata di recente e in modo estremamente rapido e positivo. Tra gli altri Ungheria, Polonia e Cecoslo-

vacchia hanno adottato delle leggi che prevedono un servizio civile alternativo. Il diritto fondamentale all'obiezione di coscienza è riconosciuto in alcuni paesi come un diritto costituzionale: è il caso della Germania e del Portogallo ma anche, recentemente, della giovane repubblica russa. In Russia il diritto all'obiezione è scritto nella nuova Costituzione ma la legge che deve sancire l'esercizio di questo diritto è attualmente in discussione al Parlamento.

Per un servizio civile volontario: il caso Belga


Con grande sorpresa degli altri paesi europei e della NATO, il 3 luglio 1992 il Consiglio dei Ministri belga ha deciso di abolire, a partire dal 1994, il servizio militare obbligatorio. La proposta è stata approvata dal Parlamento ed è diventata legge del regno.

L'esperienza belga è interessante sotto molti aspetti. La fine della guerra fredda è venuta a sconvolgere i concetti strategici di tutti gli stati maggiori europei e il dibattito che si svolge in Belgio è probabilmente simile a quello che ci sarà presto in altri paesi.

Per contro gli organismi di difesa del diritto all'obiezione di coscienza fiamminghi e francofoni - *Burgerdienst voor de Jeugd (BDJ)* e *Service Civil International (SCI)* - chiedono che sia conservato lo statuto di "obiettore di coscienza" nel caso in cui la leva fosse ripristinata in segui-

to ad una crisi internazionale.

Queste stesse organizzazioni propongono la creazione di un servizio civile volontario che si sostituisca al servizio civile attuale. Il contributo offerto dagli obiettori di coscienza agli organismi pubblici e privati che li impiegano è infatti notevole. Il servizio civile ha messo in risalto i bisogni esistenti in vasti settori della vita associativa. Lo Stato non ha la flessibilità sufficiente per rispondere alle esigenze ed ai problemi che affiorano continuamente nella società. Gli obiettori contri-



buiscono spesso in modo creativo allo sviluppo di iniziative pilota per il miglioramento della qualità della vita, nel settore dei diritti umani, in quello della lotta contro la povertà, nelle attività socio-culturali, tra i giovani, per l'integrazione degli immigrati, per l'ambiente, nelle orga-

nizzazioni pacifiste o di cooperazione allo sviluppo.

Per gli obiettori di coscienza belgi il servizio civile volontario sarebbe un passo avanti verso la realizzazione di una società più solidale e meno egoista, basata sul miglioramento della qualità della vita

di tutti. Tutto ciò contribuirebbe a rafforzare la società civile e a realizzare di conseguenza una società più nonviolenta.

(*) Sam Biesemans è presidente dell'Ufficio Internazionale per l'Obiezione di Coscienza (BEOC) di Bruxelles.

Dalle prime esperienze alla polverizzazione degli enti

di Franco Rigosi (*)

A vent'anni dalle prime esperienze di servizio civile può risultare difficile capire il senso che alcune di esse avevano allora. Ad esempio non è immediato far capire ai giovani, che oggi vedono il sindacato così screditato e come una cinghia di trasmissione tra partiti e società, il fatto che noi primi obiettori, al tempo in cui questo era una forza propulsiva ed aggregante della società, lo avessimo valorizzato. Ancora, appare arduo capacitarsi delle lotte dei "soldati democratici", che noi appoggiavamo dall'esterno e che oggi sono completamente spariti dalle caserme.

Volendo caratterizzare i primi obiettori che uscivano dal carcere occorre tenere presente il fatto che erano pochi, antimilitaristi, tutti accumulati da un "no" forte al servizio militare più che da un "sì" al servizio civile. Perciò la prima difficoltà che si è incontrata nel costruire un servizio civile consisteva nel fatto che esisteva un progetto omogeneo comune a tutti. Questa difficoltà si accentuerà poi col tempo, nel senso che dopo i primissimi obiettori arriverà gente più giovane, motivata diversamente, che vede il SC quasi come una routine burocratica per evitare il servizio militare. Dal carcere uscivano invece degli obiettori impegnati a lottare nella società a fianco degli emarginati, per la promozione sociale, ambientale, culturale dei più deboli, cercando di vivere nel-

le realtà locali quello che don Milani aveva espresso con uno slogan molto efficace: "io non ho patria, e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati ed oppressi da un lato e privilegiati e oppressori dall'altro". Perciò chi iniziava il servizio civile continuava la sua battaglia per la parte che aveva scelto. Questo principio della difesa del territorio si è poi allargato con una evoluzione anche teorica alla Difesa Popolare Nonviolenta e all'auto-Protezione Civile.

In realtà quelli che arrivavano al servizio civile non erano tutti nonviolenti, ma cattolici del dissenso, anarchici, radicali, simpatizzanti della sinistra extraparlamentare.

Quello che dà una forte spinta alle prime esperienze di S.C. è la coscienza chiara dello stretto legame tra il modello di difesa e il modello di società in cui viviamo. Una società giusta non ha bisogno di armi, una giustizia che previene tensioni, ingiustizie e incomprensioni non ha poi bisogno di difendere le ingiustizie. L'esercito, per i primi obiettori, era una delle tante facce del potere, come lo erano le fabbriche, gli ospedali, i tribunali, le carceri. Gli obiettori, così, erano pronti ad intervenire contro i "crimini di pace" (morti bianche sul lavoro, emarginazione degli handicappati e malati di mente, ecc.) che tuttora vengono commessi e pesano sulla società. Forse in questi ultimi anni è più facile comprendere quelle battaglie e quelle lotte, poiché stiamo tornando alla situazione di ingiustizia sociali di venti anni fa.

Ci batteavamo anche per l'autodifesa collettiva e l'autogestione del servizio civile e per la libera scelta dell'ente da parte dell'obiettore.

Già allora era chiaro il pericolo che il S.C. diventasse una molteplicità di realtà polverizzate sul territorio nazionale, senza collegamento tra di loro e prive di quella carica rivoluzionaria che potevano avere i collettivi di obiettori, ripetendo così gli errori del S.C. all'estero, dove gli OdC, anche se più numerosi, erano del tutto spolicizzati e senza possibilità di scegliere il tipo di servizio.

Un'altra cosa fondamentale era quella di tenere in vita, nel servizio civile, l'antimilitarismo. Questo legame tra S.C. e antimilitarismo si è in gran parte perso, e la misura di questa perdita si ha nel numero degli obiettori fiscali alle spese militari, che è molto ridotto rispetto al numero degli obiettori al servizio militare.

Negli anni successivi il S.C. ha preso piede, in Italia, in settori come la lotta alla droga, alle malattie professionali in fabbrica, per l'inserimento degli handicappati nel mondo del lavoro (allora ancora in fase propulsiva e creativa e che poi, con gli obiettori, si è cercato di concretizzare nella realtà). Su questi filoni si sono poi inseriti pesantemente gli enti pubblici (Comuni Province e USSL), che talvolta hanno visto negli obiettori solo una mano d'opera a basso costo.

(*) Franco Rigosi è stato uno dei primi Obiettori di coscienza ad avviare un'esperienza di servizio civile nel sindacato.

Il testo della legge di riforma approvato dalla Camera dei Deputati il 29.9.1993

Nuove norme in materia di Obiezione di Coscienza

ART. 1

1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi alla violenza delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei "Principi fondamentali" della Costituzione. Tale servizio si svolge secondo le modalità e le norme stabilite nella presente legge.

ART. 2

1. Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non è esercitabile da parte di coloro che:

- a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle armi di cui al primo comma, lettera h), nonché al terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36. Ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d'armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta rinuncia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza;
- b) abbiano presentato domanda per la prestazione del servizio militare nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, o per qualunque altro impiego che comporti l'uso delle armi;
- c) siano stati condannati con sentenza definitiva per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplosivi;
- d) siano stati condannati con sentenza definitiva per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone, o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.

ART. 3

1. Nel bando di chiamata alla leva predisposto dal Ministero della difesa deve essere fatta esplicita menzione dei diritti e dei doveri concernenti l'esercizio dell'obiezione di coscienza.

ART. 4

1. I cittadini che a norma dell'articolo 1 intendano prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva entro novanta giorni dall'arruolamento. La domanda non può essere sottoposta a condizioni e deve contenere esplicita menzione dei motivi di cui all'articolo 1 della presente legge. Fino al momento della sua definizione la chiamata alle armi resta sospesa, sempreché la domanda medesima sia stata prodotta entro i termini previsti dal presente articolo.

2. All'atto di presentare la domanda, l'obiettoore può indicare le proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al settore d'impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato designando

fino a dieci enti nell'ambito di una regione prescelta. A tal fine la dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili.

3. Gli abili e arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, nel caso che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti al comma 1, potranno produrla al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi. La presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge.

ART. 5

Il Ministro della difesa, sulla base dell'accertamento da parte dei consigli di leva circa l'inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2, decreta, entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, l'accoglimento della medesima. In caso contrario ne decreta la reiezione, motivandola.

2. La mancata decisione entro il termine di sei mesi comporta l'accoglimento della domanda.

3. In caso di reiezione della domanda di ammissione al servizio civile o di sopravvenuto decreto di decadenza dal diritto di prestarlo, l'obiettoore può ricorrere alla giustizia ordinaria. Il giudice competente è il pretore nella cui circoscrizione ha sede il distretto militare presso cui è avvenuta la chiamata alla leva. Per il procedimento si osservano le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Fino alla pronuncia definitiva la chiamata alle armi resta sospesa.

4. Il rigetto del ricorso comporta l'obbligo di prestare il servizio militare per la durata prescritta.

ART. 6

1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva. Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva con esclusione delle indennità specificatamente riferite al servizio e agli impieghi militari eventualmente loro spettanti.

2. Il periodo di servizio civile è valido altresì, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.

3. Il periodo di effettivo servizio civile prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile in pendenza di rapporto di lavoro.

4. L'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio sanitario nazionale.

ART. 7

1. Dalla data di accoglimento della domanda i nominativi degli obiettoori vengono inseriti nella lista del servizio civile nazionale; tale inserimento viene contestualmente annotato nelle liste originarie per l'arruolamento di terra o di mare.

2. La lista degli obiettoori di coscienza prevede più contingenti annui per la chiamata al servizio.

INSERTO - INSERTO - INSERTO - INSERTO

ART. 8

1. Per i compiti di cui alla presente legge è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, l'Ufficio per il servizio civile nazionale.

2. Il Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale ha i seguenti compiti:

a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata dei bisogni ed una programmazione annuale del rendimento complessivo del servizio, da compiersi sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli agli enti e alle organizzazioni convenzionati di cui alla lettera b), ovvero al Dipartimento della protezione civile o, con il loro consenso, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base di programmi concordati tra il Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale e, rispettivamente, il Ministro per il coordinamento della protezione civile e il Ministro dell'interno;

b) stipulare convenzioni con enti o organizzazioni pubblici e privati inclusi in appositi albi annualmente aggiornati presso i distretti militari regionali, per l'impiego degli obiettori esclusivamente in attività di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, difesa ecologica, salvaguardia del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale, con esclusione di impieghi burocratico-amministrativi;

c) promuovere e curare l'addestramento degli obiettori sia organizzando d'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con le regioni competenti per territorio, appositi corsi generali di preparazione al servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia verificando l'effettività e l'efficacia del periodo di addestramento speciale al servizio civile presso gli enti e le organizzazioni convenzionati, di cui all'articolo 9, comma 4;

d) verificare, direttamente tramite proprio personale ispettivo o, in via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni con gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere a) e b) e dei progetti di impiego sulla base di un programma di verifiche definito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che dovrà comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni convenzionati, nonché verifiche periodiche per gli enti e le organizzazioni che impieghino più di cento obiettori in servizio;

e) predisporre, con il Dipartimento della protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e nonviolenta;

f) predisporre, con il Dipartimento della protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in caso di pubblica calamità e per lo svolgimento di periodiche attività addestrative;

g) predisporre il regolamento generale di disciplina per gli obiettori di coscienza;

h) predisporre il regolamento di gestione amministrativa del servizio civile.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto:

a) entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina l'organizzazione dell'Ufficio per il servizio civile nazionale nell'ambito del Dipartimento per gli affari sociali;

b) entro i quattro mesi successivi alla definizione dell'organizzazione di cui alla lettera a) del presente comma, approva i regolamenti di cui al comma 2, lettere g) e h), acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 9

1. Il Ministro della difesa trasmette mensilmente al Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale i nominativi degli obiettori di coscienza le cui domande siano state accettate o siano state presentate da oltre sei mesi.

2. Gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sono assegnati entro il termine di tre mesi dall'accoglimento della domanda.

3. L'assegnazione dell'obiettore al servizio civile deve avvenire, fatte salve le esigenze del servizio e compatibilmente con le possibilità di impiego, entro l'area vocazionale ed il settore di impiego da lui indicati, nell'ambito della regione di residenza e tenendo conto delle richieste degli enti e delle organizzazioni di cui all'articolo 8, comma 2.

4. Il servizio civile comprende un periodo di formazione, della durata complessiva di tre mesi, e un periodo di attività operativa, di durata pari a quella del servizio militare di leva. Il periodo di formazione dovrà prevedere un periodo di formazione civica e di addestramento generale al servizio civile differenziato secondo il tipo di impiego, destinato a tutti gli obiettori ammessi a quel servizio, e un periodo di addestramento speciale svolto presso l'ente o l'organizzazione in cui verrà prestata l'attività operativa.

5. Il servizio civile, su richiesta dell'obiettore, e a condizioni di reciprocità, può essere svolto in un altro Paese della Comunità economica europea e, salvo che per la durata, secondo le norme di questo.

6. Il servizio civile può essere svolto anche secondo le modalità previste, per i volontari in servizio civile, dagli articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per la cooperazione allo sviluppo. In tal caso la sua durata è quella prevista da tale legge.

7. L'obiettore che ne faccia richiesta può essere inviato fuori dal territorio nazionale dall'ente presso cui presta servizio, per un periodo concordato con l'ente stesso, per partecipare a missioni umanitarie direttamente gestite dall'ente medesimo.

8. L'obiettore che ne faccia richiesta può altresì essere distaccato, anche temporaneamente, dall'ente presso cui presta servizio per partecipare a missioni umanitarie fuori dal territorio nazionale, direttamente gestite da altri enti convenzionati, ovvero dalle Agenzie delle Nazioni Unite, ovvero da organizzazioni non governative riconosciute dalle Nazioni Unite. L'assegnazione dell'obiettore o di contingenti di obiettori a tali missioni viene concordata, sentito il parere dell'ente presso cui l'obiettore presta servizio, fra il Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale e l'ente convenzionato interessato, ovvero l'Agenzia interessata delle Nazioni Unite, ovvero la organizzazione non governativa che gestisce la missione.

9. Nel presentare domanda per partecipare alle missioni umanitarie fuori dal territorio nazionale di cui ai commi 7 e 8, l'obiettore deve indicare la specifica missione umanitaria richiesta, nonché l'ente, ovvero la organizzazione non governativa, ovvero l'Agenzia delle Nazioni Unite che ne sono responsabili. L'accoglimento ovvero la reiezione della domanda devono essere comunicati all'obiettore, con relativa motivazione, entro un mese. La mancata risposta entro tale termine comporta accoglimento della domanda.

10. In tutti i casi di cui ai commi 7 e 8, gli obiettori di coscienza devono comunque essere utilizzati per servizi non armati, non di supporto a missioni militari, e posti sotto il comando di autorità civili.

ART. 10

1. Presso il Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale è istituito e tenuto l'albo degli enti e delle organizzazioni convenzionati di cui all'articolo 8, comma 2. Allo stesso Ufficio è affidata la tenuta della lista degli obiettori.

2. Presso Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale è istituita la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il medesimo Ufficio.

3. La Consulta è formata da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quattro rappresentanti degli enti convenzionati operanti a livello nazionale, da due delegati di organismi rappresentativi di enti convenzionati distribuiti su base territoriale nazionale.

INSERTO - INSERTO - INSERTO - INSERTO

4. La Consulta esprime pareri al Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale sulle materie di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a), c), e), g) e h), nonché sui criteri e sull'organizzazione generale del servizio e sul modello di convenzione tipo.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con proprio decreto, istituisce e disciplina la Consulta.

ART. 11

1. Gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che intendano concorrere all'attuazione del servizio civile mediante l'attività degli obiettori di coscienza, per essere ammessi alla convenzione con il Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale devono possedere i seguenti requisiti:

a) assenza di scopo di lucro;

b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b);

c) capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile;

d) aver svolto attività continuativa da non meno di tre anni.

2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 inoltrano domanda di ammissione alla convenzione al Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale. Nella domanda di ammissione alla convenzione essi devono indicare i settori di intervento di propria competenza, le sedi e i centri operativi per l'impiego degli obiettori, il numero totale dei medesimi che può essere impiegato e la loro distribuzione nei vari luoghi di servizio.

3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 possono inoltre indicare la loro disponibilità a fornire agli obiettori in servizio civile vitto e alloggio nei casi in cui ciò sia dagli stessi enti e organizzazioni ritenuto necessario per la qualità del servizio civile o qualora i medesimi enti e organizzazioni intendano utilizzare obiettori residenti a più di cinquanta chilometri dalla sede di servizio. All'ente o all'organizzazione tenuti a fornire vitto e alloggio agli obiettori sono rimborsate le spese sostenute, con le modalità previste dal Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale, sentita la Consulta nazionale per il servizio civile.

4. In nessun caso l'obiettore può essere utilizzato in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie dell'organismo presso cui presta servizio civile.

5. Ogni convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un preciso progetto di impiego in rapporto alle finalità dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino.

6. È condizione per la stipulazione della convenzione la dimostrazione, da parte dell'ente, della idoneità organizzativa a provvedere all'addestramento speciale al servizio civile previsto dai precedenti articoli.

7. Il Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale, avvalendosi del proprio corpo ispettivo, accerta la sussistenza dei requisiti dichiarati dagli enti e dalle organizzazioni che hanno inoltrato la domanda di ammissione alla convenzione.

8. Sulle controversie aventi per oggetto le convenzioni previste dal presente articolo, decide il tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.

9. All'atto della stipula della convenzione gli enti si impegnano a non corrispondere agli obiettori alcuna somma a titolo di controvalore e simili, pena la risoluzione automatica della convenzione.

ART. 12

1. Il Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale comunica immediatamente al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio da parte dell'obiettore di coscienza.

2. I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato, dandogliene tempestivamente comunicazione.

ART. 13

1. Tutti coloro che abbiano prestato servizio civile ai sensi della presente legge, o della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nonché tutti coloro i quali si siano avvalsi dell'articolo 33 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sono soggetti, sino al quarantacinquesimo anno di età, al richiamo in caso di pubblica calamità.

2. Il Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale tiene apposito elenco dei cittadini soggetti a richiamo ai sensi del comma 1.

3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e disciplinari previste dalla presente legge per gli ammessi al servizio civile.

4. In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di coscienza che prestano il servizio civile o che, avendolo svolto, siano richiamati in servizio, e per i quali non siano sopravvenute le condizioni ostative di cui all'articolo 2, sono assegnati al Dipartimento della protezione civile ed alla Croce rossa.

ART. 14

1. L'obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi, non avendo chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile, rifiuta di prestare il servizio militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di coscienza che ostano alla prestazione del servizio militare.

3. Competente a giudicare per i reati di cui ai commi 1 e 2 è il pretore del luogo nel quale deve essere svolto il servizio civile o il servizio militare.

4. Con la condanna per uno dei reati di cui agli obblighi di cui ai commi 1 e 2 interviene esonero dagli obblighi di leva.

5. L'imputato o il condannato può fare domanda per essere nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile nei casi previsti dai commi 1 e 2, tranne nel caso in cui tale domanda sia già stata presentata e respinta per i motivi di cui all'articolo 2. Nei casi previsti dal comma 2, può essere fatta domanda di prestare servizio nelle Forze armate.

6. Per la decisione sulle domande di cui al comma 5, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, è ridotto a tre mesi.

7. L'accoglimento delle domande estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.

ART. 15

1. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente quando sopravvengano le condizioni ostative indicate all'articolo 2.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'obiettore è tenuto a prestare servizio militare, per la durata prevista per quest'ultimo, se la decadenza interviene prima dell'inizio del servizio civile, e per un periodo corrispondente al servizio civile non prestato, in ogni caso non superiore ai dodici mesi, se la decadenza interviene durante lo svolgimento di questo.

3. La decadenza è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su accertamento e richiesta del Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale.

4. In caso di richiamo per mobilitazione dei cittadini che abbiano prestato il servizio militare di leva, a tale richiamo sono soggetti anche i cittadini che abbiano prestato servizio civile quando per essi siano sopravvenute le condizioni ostative previste dall'articolo 2.

5. Allo stesso richiamo sono soggetti i cittadini che, dopo aver prestato servizio civile, abbiano fabbricato in proprio o commerciato, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a), e quelli che abbiano

INSERTO - INSERTO - INSERTO - INSERTO

ricoperto incarichi direttivi presso enti o organizzazioni che siano direttamente finalizzati alla progettazione e alla costruzione di armi e sistemi di armi.

6. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato, per i cinque anni successivi alla fine del servizio stesso, detenere e usare le armi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), nonché assumere ruoli imprenditoriali nella fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle predette armi, delle munizioni e dei materiali esplosivi. I trasgressori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con le pene previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, per detenzione abusiva di armi e munizioni e, inoltre, decadono dai benefici previsti dalla legge. È fatto divieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o di rinnovare ai medesimi qualsiasi autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui al presente comma.

ART. 16

1. Il cittadino che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività professionali, iscriversi a corsi o tirocini propedeutici ad attività professionali, che impediscano il normale espletamento del servizio.

2. A chi si trovasse già nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni vevoli per i cittadini chiamati al servizio militare.

ART. 17

1. All'obiettore che si renda responsabile di comportamenti repressibili o incompatibili con la natura e la funzionalità del servizio possono essere comminate le seguenti sanzioni:

a) la diffida;

b) la multa in detrazione della paga;

d) il trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o di altra regione;

e) la sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato.

2. Il regolamento generale di disciplina previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera g) stabilisce i criteri di applicazione delle sanzioni in relazione alle infrazioni commesse.

3. La diffida è adottata per iscritto dal legale rappresentante dell'ente o dell'organizzazione interessati e viene comunicata al Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale.

4. Il Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale, sulla base delle diffide notificategli, può decidere sull'irrogazione delle altre sanzioni.

5. Quando il comportamento dell'obiettore sia tale da equivalere ad un vero e proprio rifiuto di prestare il servizio, si applicano le norme di cui all'articolo 14.

ART. 18

1. Gli enti e le organizzazioni convenzionati che contravvengono a norme di legge o alle disposizioni della convenzione, ferme restando le eventuali responsabilità penali individuali, sono soggetti a risoluzione della convenzione o a sospensione dell'assegnazione degli obiettori con provvedimento motivato del Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale.

2. In caso di risoluzione della convenzione, il Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale provvede alla riassegnazione degli obiettori che prestavano servizio presso lo stesso ente o la stessa organizzazione, sino al completamento del periodo prescritto, tenendo conto delle indicazioni espresse nella domanda.

3. Contro la risoluzione della convenzione, l'ente o l'organizzazione possono proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede

dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.

ART. 19

1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza.

2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilità del Fondo.

3. La dotazione del Fondo è determinata in lire 13,89 miliardi per il 1993 ed in lire 70 miliardi a decorrere dal 1994.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 13,89 miliardi per l'anno 1993 e a lire 70 miliardi per gli anni 1994 e 1995, si provvede, quanto a lire 13,89 miliardi per l'anno 1993 e a lire 16 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1993 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi; quanto a lire 54 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 1403 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1993 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

ART. 20

1. Il Ministro per gli affari sociali presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile.

ART. 21

1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, emana le norme di attuazione e predispone il testo della convenzione tipo, dopo aver acquisito i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

ART. 22

1. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa qualsiasi effetto conseguente a pronunce penali anche irrevocabili, emesse per il reato di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, nei confronti di obiettori di coscienza che abbiano prestato servizio civile per un periodo non inferiore ai dodici mesi.

2. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, va cancellata dal casellario giudiziale la menzione della condanna irrevocabile eventualmente pronunciata.

ART. 23


Fino a quando l'Ufficio per il servizio civile nazionale non viene istituito, non sono emanati i regolamenti previsti dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 10, comma 5, e il servizio civile non viene dichiarato operativo con apposita deliberazione del Consiglio dei ministri, comunque da adottarsi non oltre nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative per la gestione del servizio continuano ad essere svolte dagli organi attualmente competenti nel rispetto delle norme recate dalla presente legge.

2. In attesa del riesame delle convenzioni già stipulate e della definizione delle nuove convenzioni per l'impiego degli obiettori con i soggetti idonei ai sensi della presente legge, restano valide le convenzioni stipulate dal Ministero della difesa con gli enti idonei ai sensi della normativa precedente.

ART. 24

La legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata.

TRA PEDAGOGIA E DISOBEDIENZA "Lettera ai giuduci" di don Milani



Sono sempre più numerosi i ragazzi che per loro convincenti etici o politici rifiutano il servizio militare. Come intervenire dal punto di vista formativo e legale per far rispettare sempre questo sacrosanto diritto. L'ideale della scuola di Barbiana.

di Lorenza Cescatti (*)

Sollecitazioni culturali molto forti inducono a riflettere sul tema del rapporto fra la pedagogia e la disobbedienza: durante la guerra del Golfo Persico ed ora nel conflitto fra le repubbliche della ex Jugoslavia, ma anche in quei paesi dove - come la Grecia, per fare un esempio molto prossimo a noi - non è riconosciuta l'obiezione di coscienza al servizio militare, sono sempre più numerosi i ragazzi che per profondi convincimenti etici o politici disertano il servizio militare e si rifiutano di imbracciare il fucile, di andare a combattere, di mettersi nella condizione di chi deve sopprimere delle vite umane per salvare la propria.

Il diritto internazionale positivo non può dirsi che sull'argomento offra delle certezze: accanto al principio del diritto umano alla vita e alla dignità e al diritto umano alla libertà di coscienza contenuto nelle Carte internazionali non è stata creata una norma precisa che consenta alla persona di appellarsi alla propria coscienza per rifiutarsi legittimamente, in coerenza al proprio credo, di eseguire l'ordine di arruolarsi, di sparare, di togliere la vita a quello che, in quel momento, viene definito il nemico, l'*hostis*.

Certamente il Tribunale di Norimberga ha introdotto nella cultura giuridica il principio della responsabilità personale: l'aver eseguito l'ordine del superiore non discrimina né attenua la responsabilità per genocidio.

Anche la convenzione internazionale contro la tortura e gli altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti entrata in vigore il 26 giugno 1987 all'articolo 2 comma 3 prevede che l'ordine proveniente da una autorità pubblica o da un funzionario superiore non possa essere invocato quale giustificazione della tortura.

Quando è lecito disobbedire

Nel diritto interno all'articolo 40 del Codice penale militare di pace si trova poi sancito il principio che il soldato non deve obbedire quando l'atto comandato è manifestamente delittuoso, mentre l'articolo 26

mano, all'attentato ai valori costituzionali. Considerato che "il diritto a non essere torturati è un diritto umano, che inerisce alla persona ed è quindi inviolabile ed inalienabile, come tutti i diritti umani... il dovere giuridico di disobbedire alla autorità costituita esiste non soltanto in presenza di tortura o maltrattamenti, ma per tutti i casi di violazione di diritti umani" (*Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli*, anno III, n. 1, 1989).

Permane l'incertezza dei limiti del diritto così configurato, la sua costante inapplicazione nelle situazioni di conflitto dove più sarebbe giustificata la sua tutela, mentre si riscontra l'urgenza sempre più pressante di istituire una Corte internazionale dei diritti umani che applichi il nuovo Diritto internazionale dei diritti umani: a fronte di tutto questo si impone pertanto una riflessione pedagogica su quel momento che precede la indagine relativa alla esistenza del diritto in astratto e la sua violazione nel concreto, il momento della formazione e della educazione della persona.

Come educare a disobbedire

L'educare a disobbedire alle leggi ingiuste pone interrogativi profondi: presuppone fra il resto la coerenza di pensiero di una collettività sul concetto di giustizia; un educatore che si metta costantemente in discussione ed accetti il rischio che a sua volta potrà essere oggetto di disobbedienza. È certamente più semplice insegnare l'obbedienza sempre e comunque alla norma anziché formare una persona critica, in grado di discriminare e di adeguare di conseguenza la sua azione.


La "Lettera ai giuduci" del 1965 di don Milani, imputato di apologia di reato, permette di trarre alcune forti indicazioni pedagogiche assolutamente attuali e profetiche rispetto al tema obbedienza/disobbedienza alla legge e di cogliere nel contempo la stupefacente coincidenza fra la ricerca della scuola di Barbiana "sul chi, che cosa e come" del rapporto educativo con i principi direttivi contenuti nella Raccomandazione dell'Unesco sulla educazione per la comprensione, la cooperazione, la pace internazionale pronunciata il 1974.

"Signori giuduci... vi spiegherò quanto mi



della legge 24 dicembre 1988 n. 958 impone al militare di non eseguire quell'ordine superiore che contrasti con i principi della Costituzione.

È pertanto lecito, anzi obbligatorio, disobbedire ad un comando che porterebbe ad un atto di tortura, ad un trattamento inu-



sta a cuore imprimere nei miei ragazzi il senso della legge ed il rispetto del Tribunale degli uomini... ma dovevo ben insegnare come il cittadino reagisce alla ingiustizia. Come ha libertà di parola e di stampa. Come il cristiano reagisce anche al sacerdote e perfino al vescovo che erra. Come ognuno deve sentirsi responsabile di tutto... e ciò nonostante non voglio che vengano su anarchici".

Già queste prime riflessioni della *Lettera* mettono a fuoco due fondamentali concetti pedagogici di don Milani: in primo luogo che l'obiettivo della pedagogia è quello di formare attraverso il processo educativo uomini e donne capaci di sentirsi responsabili di persona rispetto a tutte le violazioni, le ingiustizie, i soprusi di cui vengono a conoscenza.

I ragazzi della scuola di Barbiana, a fronte del silenzio delle autorità civili e religiose rispetto alla pubblicazione del comunicato dei cappellani militari in congedo della regione Toscana che considerava "un insulto alla patria ed ai suoi caduti la cosiddetta obiezione di coscienza che, estranea al comandamento cristiano dell'amore, è espressione di viltà" (*La Nazione*, 12 febbraio 1965), decidono di reagire per "il diritto ed il dovere di dire le cose che altri non dice".

Preoccuparsi per intervenire

Il motto "*I care*" scritto sulle pareti di Barbiana incarna l'ideale della scuola: me ne importa, mi sta a cuore e quindi intervengo, mi approprio della parola, entro in comunicazione con gli altri.

L'educazione - sostiene l'Unesco nella raccomandazione del 1974 - "deve mettere l'accento sull'inammissibilità del ricorso alla guerra di espansione, di aggressione e di dominio, alla forza ed alla violenza repressiva ed indurre ogni persona a comprendere ed assumere la responsabilità che le incombono per il mantenimento della pace".

L'uomo di don Milani è l'uomo consapevole della indivisibilità dei diritti umani, conscio che la violazione dei diritti umani in una qualche parte del mondo mette in forse anche la sua pace e gli impone di intervenire.

Quello della responsabilità della persona è un obiettivo per raggiungere il quale, dice nella *Lettera* don Milani, la scuola diventa "l'arte delicata di condurre i ragazzi sul fi-

lo del rasoio: da un lato formare in loro il senso della legalità e dall'altro la volontà di leggi migliori e cioè di senso politico" (*L'obbedienza non è più una virtù. Documenti del processo di don Milani*, LEF, pag. 36).

Il fine è di rendere i ragazzi sovrani: "Non posso dire ai miei ragazzi che l'unico modo di amare la legge è obbedirla. Posso solo dire che essi dovranno tenere in tale onore le leggi degli uomini da osservarle quando sono giuste (cioè quando sono la forza del debole). Quando invece vedranno che non sono giuste (quando cioè sanzionano il sopruso del forte) essi dovranno



Don Lorenzo Milani

no battersi perché siano cambiate" (pag. 38).

Ci sono, estremizzando, due vie nel processo educativo: da un lato vi è quella secondo cui l'educazione è la trasmissione di verità preconfezionate, di principi che non vanno discussi o di semplice informazione. La virtù è l'obbedienza: al Pierino della *Lettera a una professoressa* si insegna l'integrazione nei modelli di quella cultura dominante che gli consentiranno, un domani, di partecipare alle leve del potere economico e politico.

"Tutta la vostra cultura è costruita così come se il mondo fosse voi", secondo quindi

una logica che presume di possedere la conoscenza umana più evoluta, chiusa su se stessa a difendersi anziché aperta al confronto.

L'altra via del processo educativo è "il rifiuto dell'insegnamento come trasmissione; la scuola è di sua natura laica, nel senso che non trasmette verità ma addestra gli alunni alla libera ricerca e perciò è un processo di liberazione. O non è".

Educare vuol dire svegliare


Prosegue Ernesto Balducci, con quel rigore della logica che gli ha permesso di sondare i più sottili aspetti del pensiero umano, in un ricordo su don Milani (uscito postumo sull'*Unità* del 26 giugno scorso): "Educare non vuol dire trasmettere: vuol dire svegliare, mettere in moto un processo di autonomia fornendo la parola, cioè l'autoconsapevolezza".

Solo l'uomo autoconsapevole, in grado di staccarsi criticamente dalla cultura dominante e di lottare per il suo superamento, è l'uomo capace di farsi carico personalmente di responsabilità, di essere libero, "di non obbedire ad altre leggi esterne, se non a quelle cui io ho potuto dare il mio assenso", per usare la definizione di libertà data da Kant.

La educazione diventa quel processo globale per imparare ad assicurare consapevolmente lo sviluppo integrale della personalità (Raccomandazione Unesco 1974, paragrafo 1) che quindi non può essere limitato all'aspetto cognitivo ed intellettuale, critico, della realtà: deve permettere e favorire il passaggio dalla comprensione alla prassi, dalla conoscenza all'azione.

Il concetto richiama ad un successivo passaggio della *Lettera ai giudici*, conseguenza logica alla riflessione sulla responsabilità personale e sul metodo che va utilizzato per raggiungere questo obiettivo.

Come può battersi l'uomo per cambiare la legge quando il voto, lo sciopero, la aperta manifestazione del dissenso, garantiti dalla Costituzione, sono insufficienti? "Quando è l'ora non c'è scuola più grande che pagare di persona una obiezione di coscienza. Cioè violare la legge di cui si ha coscienza che è cattiva e accettare la pena che essa prevede. È scuola, per esempio, la nostra lettera sul banco dell'imputato ed è scuola la testimonianza



di quei 31 giovani che sono a Gaeta. Chi paga di persona testimonia che vuole la legge migliore, cioè che ama la legge più degli altri. Non capisco come qualcuno possa confonderlo con l'anarchico".

È questa un'altra forte intuizione del don Milani educatore: nel processo educativo del bambino e dell'adulto ognuno, con l'esempio, è maestro dell'altro.

"La formazione - puntualizza padre Balducci nella intervista sopra richiamata - è un processo comunitario, circolare..." dove l'azione di ciascuno interagisce con l'azione dell'altro.

E così l'adulto apprende dal ragazzo, il maestro viene educato dal suo studente, ogni popolo è maestro dell'altro non solo attraverso il pensiero ma con l'esempio dell'azione nonviolenta, con la consapevolezza che la trasgressione doverosa per rispetto della propria coscienza, ha costi umani elevati, che c'è il prezzo della sofferenza da scontare.

Far comprendere, non trasmettere

Come il termine trasmissione viene sostituito dalla parola comprensione, la competizione si trasforma in cooperazione e pace "a vocazione internazionale" (Raccomandazione Unesco 1974).

La prospettiva planetaria non era affatto estranea ai valori della scuola di Barbiana: dalla constatazione che "i paletti di confine sono stati sempre in viaggio secondo i capricci delle culture militari" se ne dedusse che quello di frontiera era un concetto superato.

Nella *Lettera ad una professoressa* si ricordava ad ogni passo che il fine immediato della scuola è di intendere gli altri e farsi intendere: "Gli uomini hanno bisogno di amarsi anche al di là delle frontiere. Dunque bisogna studiare molte lingue e tutte vive... essere dilettauti in tutto e specialisti solo nell'arte del parlare" (*Lettera ad una Professoressa*, LEF, pag. 94-95).

"Ogni popolo ha la sua cultura e nessun popolo ne ha meno di un altro; la nostra è un dono che vi portiamo" (Op. cit., pag. 115).

Se ognuno è maestro dell'altro, anche ogni popolo è maestro dell'altro perché ciascun popolo ha la propria specifica cultura, che diventa un dono per chi la sa riconoscere. La comunicazione è differenza e l'omologazione non produce scambio, evoluzione.

Una lettura esegetica di questi passi mette in luce una nuova questione: se tutte le culture hanno una connotazione specifica, se tutte le Barbiane hanno la medesima dignità, se, d'altro lato, ogni uomo è diverso dall'altro ed anche da se stesso perché un tempo era diverso da quello che è oggi e che sarà nel futuro, si pone il problema dei valori fondanti del sapere pedagogico, dei contenuti dell'educazione che deve tendere a liberare l'uomo da tutte le forme di dipendenza e di schiavitù. Quali sono i diritti che l'educatore deve insegnare a comprendere e non solo a rispettare formalmente? Deve insegnare a rispettare i diritti delle altre culture, quelli che possono addirittura contrastare con i nostri principi?

Bastano le dichiarazioni di intenti per avere i diritti umani? Il maestro deve insegnare anche quelli *de jure condendo*?

La riflessione di don Milani e della sua scuola è su questo punto carica di significato: "La scuola siede fra il passato ed il futuro e deve averli presenti entrambi... E allora il maestro deve essere per quanto può profeta, scrutare i segni dei tempi, indovinare negli occhi dei ragazzi le cose belle che essi vedranno chiare domani e che noi vediamo solo confuse" (pag. 36-37, dalla *Lettera ai Giudici*, cit.).

Ecco allora che si fa chiaro anche il discorso sull'obbedienza alla legge e la disobbedienza alle norme ingiuste.

Proprio perché il maestro deve essere consapevole che le leggi nel corso del tempo (ed in uno stesso tempo fra le diverse culture) mutano, i contenuti dei diritti umani si arricchiranno storicamente di nuove sfumature e di maggiori tutele che avranno, specularmente, l'effetto di aumentare le responsabilità personali e le azioni doverose.

La legge scritta e quella del cuore

E là dove la legge interna degli stati non si è conformata a questi diritti innati che progressivamente vengono formalizzati nelle convenzioni internazionali, c'è una legge "che gli uomini non hanno forse ancora scritto nei loro codici, ma che è scritta nel loro cuore. Una gran parte dell'umanità la chiama legge di Dio, l'altra parte, della coscienza (*Lettera ai Giudici*, cit.).

"Io non li credo (i giovani) minorati incapaci di distinguere se sia lecito o no bruciare vivo un bambino. Ma dei cittadini

sovrani e coscienti. Ricchi del buon senso dei poveri."

È un'altra indicazione forte della pedagogia milaniana: la fede nell'uomo, nelle sue possibilità, nella sovranità della sua coscienza una volta che si è riappropriato della parola e della memoria attraverso quel processo educativo che si è cercato di descrivere nella prima parte di queste sintetiche riflessioni.

La fede nell'uomo di don Milani non è una fede astratta ma è cresciuta e si è consolidata sul campo dell'esperienza di Barbiana, a contatto anziché con i Pierini, con i Gianni della scuola, i bocciati, "i cretini o gli svogliati" che per la scuola statale parrebbero tutti nati nelle case dei poveri.

Al di là del linguaggio forse datato delle due lettere (linguaggio appartenente ad un'epoca meno complessa dell'attuale o forse altrettanto complessa ma semplificata nella lettura), il messaggio educativo di don Milani è un messaggio di speranza, quella speranza che all'educatore non può ontologicamente mancare: "Avere il coraggio di dire ai giovani che essi sono tutti sovrani, per cui l'obbedienza non è ormai più una virtù, ma la più subdola delle tentazioni, che non credano di potersene fare scudo né davanti agli uomini, né davanti a Dio, che bisogna che si sentano ognuno l'unico responsabile di tutto" (pag. 51).

L'educare a disobbedire a leggi ingiuste, ad essere responsabile delle violazioni dei diritti umani in qualunque posto della terra accadano, a pagare di persona la scelta nonviolenta di rispettare i diritti umani là dove le leggi degli stati li infrangono, comporta un impegno ed una riflessione fondativi di una nuova pedagogia.

Il Nuovo diritto internazionale dei diritti umani, i diritti umani riconosciuti e tutelati nelle corti internazionali diventano così il parametro di riferimento della giustizia delle leggi e contribuiscono a rispondere alla domanda sul "che cosa", sui contenuti della pedagogia.

"A questo patto l'umanità potrà dire di aver avuto in questo secolo un progresso morale parallelo e proporzionale al suo progresso tecnico" (don Milani, 18 ottobre 1965).

(*) avvocatessa di Rovereto, ha frequentato la Scuola di specializzazione in istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani dell'Università di Padova.



Commentando nel numero di marzo '92 la bocciatura della legge di riforma dell'OdC avevamo sostenuto che l'allora Presidente Cossiga era stato "opportunamente" consigliato dai vertici militari. Adesso vi spieghiamo anche i dettagli di quel consiglio.

del gen. Luigi Poli (*)

Il disegno di legge n. 2941 restituito alle Camere dal Presidente della Repubblica (Cossiga, Ndr) recita proprio all'art. 1, che è l'articolo manifesto su cui imposta il testo seguente "I cittadini che non accettano l'arruolamento nelle Forze Armate possono adempiere gli obblighi di leva possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria...".

Invece questa scelta autonoma di fare o non fare il servizio militare non è costituzionale. E qui sorge appunto il nodo principale per cui il disegno di legge è stato respinto dal Presidente della Repubblica e non è stato possibile vararlo nella X legislatura, nonostante ogni tentativo. Una legge quindi che se fosse stata approvata prima della chiusura delle Camere sarebbe stata anticostituzionale, anomala in Europa e frettolosa.

A questo punto merita analizzare i motivi per cui il disegno di legge, come abbiamo detto, è antieuropeo e anticostituzionale e quindi va rivisto.

I quattro peccati dell'obiezione

Il primo motivo è dato dal diritto di scelta "sog-

gettiva e non verificata". Pur tenendo conto dei nuovi livelli di sensibilità sul problema obiezione non possiamo accettare che sia lasciata all'individuo la facoltà di scelta se fare o non fare il servizio militare. In pratica in virtù di questa legge verremmo così a sancire, unico Paese in Europa, che il servizio militare armato è riservato solo ai violenti, ai pregiudicati e a chi ha il porto d'armi: sono



questi infatti i soggetti che, per la proposta di legge, non potrebbero fare gli obiettori. Questa legge smantellerebbe le Forze Armate. (...)

Abolire, come vorrebbe il disegno di legge, ogni forma di accertamento farebbe aumentare a dismisura gli obiettori atrofizzando il gettito di leva nelle Forze Armate per aumentare gli introiti di tutte quelle organizzazioni ed enti convenzionati, grandi e piccoli, che fanno dell'impiego degli obiettori un business di miliardi all'anno.

Un secondo motivo di necessità di riesame e modifica, è dato dal fatto che se da un lato la Corte Costituzionale ha affermato più volte che il sacro dovere della Patria solennemente sancito dalla Costi-

tuazione "è suscettibile di adempimento anche attraverso adeguati comportamenti che possono sostituire il servizio militare armato con altre prestazioni personali di portata equivalente", d'altro lato tra queste prestazioni sostitutive del servizio militare armato evidenti criteri di razionalità impongono di considerare come prioritario il servizio militare non armato. Questa era la ratio della legge del 1972. La legge decaduta abbandona, invece, senza esplicita giustificazione questa via, prevedendo che il servizio militare possa essere sostituito solo dal servizio civile. (...)

Il terzo motivo che crea gravi dubbi di legittimità costituzionale, è quello che il disegno di legge, in caso di guerra o di mobilitazione generale, assegna gli obiettori di coscienza ai servizi di Protezione Civile o alla Croce Rossa. (...)

Il sacro dovere della difesa della Patria si concilierebbe con maggiore giustizia alle obiezioni di coscienza prevedendo impiego prevalente in pace in servizi militari non armati nella Protezione Ci-

vile e nei Vigili del Fuoco, e in guerra nelle Forze Armate.

Ultimo motivo di incostituzionalità del disegno di legge è dato dal fatto che (nel frettoloso tentativo di approvazione nella passata legislatura e quindi nella speranza di ottenere i voti delle organizzazioni che con lucro impiegano a basso costo la mano d'opera degli obiettori e quella dei potenziali obiettori di comodo, già in linea di partenza con le domande in mano) non è stato dato alcun seguito al dispositivo dell'ultima sentenza della Corte Costituzionale in merito alle pene da comminare agli obiettori totali, cioè ai "Testimoni di Geova" che rifiutano anche il servizio civile. (...)

"Proposte costruttive" in alternativa

Se volessimo, infine, volgere in positivo le critiche negative fino ad ora fatte, potremmo dire che la nuova legge dovrebbe:


- prevedere la costituzione di commissioni miste per la verifica dei requisiti per l'obiezione;
 - sancire che vengano fissate annualmente per l'impiego di obiettori le esigenze quantitative e qualitative del servizio militare non armato ed il numero del personale da impiegarsi nei Vigili del Fuoco, nella Protezione Civile e nel Servizio Civile presso Enti privati;
 - tener conto delle sentenze della Corte Costituzionale ed, in particolare, prevedere servizi sostitutivi fatti dagli obiettori della durata (per un Corso di formazione) di tre mesi in più di quello militare armato;
 - in caso di mobilitazione preveda l'impiego indiscriminato degli obiettori.
- Per una soluzione completa del problema dell'obiezione di coscienza occorre tener conto non solo delle sue motivazioni etiche e filosofiche, ma anche religiose e politiche, in quanto occorre "dare a Cesare quel che è di Cesare".

Come previsto dal Nuovo modello di difesa occorrerà poi considerare in un contesto unificato tutta la vasta problematica, della disciplina del servizio militare obbligatorio, di quello volontario, del servizio militare disarmato, del servizio civile sostitutivo.

(*) L'articolo è tratto da "Rivista Militare", n. 5/92

PER I GENERALI QUESTA LEGGE SMANTELLA LE FORZE ARMATE

Quando i militari parlano di Obiezione è un tuffo nel passato



ECCO COME CI VORREBBERO

Una volta tanto la parola ai militari

Il 30 giugno scorso si è chiusa la 44^a sessione del Centro Alti Studi Difesa, l'organismo di più alto livello nel campo degli studi militari e della difesa in genere. Delle cinque commissioni, una era dedicata alle "Prospettive per un servizio civile nazionale". Queste, con i nostri corsivi e senza commenti, le conclusioni.

L'esame delle norme vigenti in materia, degli studi esistenti e della giurisprudenza costituzionale sull'obiezione di coscienza ha confermato la necessità di riferire il costituendo servizio civile al più ampio contesto della difesa nazionale, per soddisfare anche le esigenze di sicurezza di ordine non tipicamente militare. Questa impostazione concettuale di riferimento ha portato anzitutto alla ridefinizione degli obblighi derivanti dal precetto costituzionale della "Difesa della Patria", secondo un'ottica di maggiore equità sociale che chiama i giovani idonei non incorporati nel servizio militare - e, coerentemente, anche i cittadini di sesso femminile - all'assolvimento di altre prestazioni, di portata e impegno equivalenti, a favore della collettività. (...)

Il modello delinea una struttura estesa su tutto il territorio nazionale dotata di organi centrali e periferici a livello regionale e diretta da un dipartimento da costituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In situazioni di normalità la soluzione prevede la possibilità di impiegare i giovani di entrambi i sessi in di-

versificati settori di attività (ne sono stati individuati dieci) per i quali esiste una pressante richiesta di intervento da parte della pubblica opinione. In caso di calamità naturali, di crisi o di emergenza anche bellica, l'impiego dei giovani è previsto tanto in concorso a organismi preposti alla protezione civile quanto a supporto di organismi militari, in servizi non armati, e di enti dell'area tecnico industriale della Difesa.

Il progetto non prevede un'organizzazione addestrativa ad hoc né un sostegno logistico-infrastrutturale autonomo, con accasermamento dei giovani, tranne per quei pochi di essi destinati a far parte di particolari aliquote di pronto intervento, costituite una per regione.

Poiché la realizzazione completa e contemporanea di un modello così innovativo di servizio civile comporterebbe, nell'attuale situazione economica e nel presente contesto culturale del Paese, non trascurabili difficoltà di ordine sociale e finanziario, la sua attuazione è stata scandita in quattro fasi e momenti successivi. È in tal modo emersa la praticabilità di un eventuale avvio immediato della prima fase a costo minimo, che prevede l'obbligo del servizio limitato ai soli uomini, in relazione anche alla possibilità di avvalersi dell'assetto organizzativo, dell'esperienza e professionalità degli organi della leva del Ministero della Difesa che in atto gestiscono l'impiego degli obiettori di coscienza.

(Da "Informazioni della Difesa")



della Segreteria M.N.

Forse mai come questa volta il Movimento Nonviolento è arrivato al suo Congresso povero di dibattito, di nuove proposte, di adesioni e di mezzi. Ma se la Segreteria ha voluto mantenere la data prefissata del 7-8-9 gennaio 1994 (comunque in forte ritardo rispetto alla scadenza biennale del marzo 1993) è perché ha l'impressione che attendere ulteriormente non solo non servirebbe, ma potrebbe anche far peggiorare la situazione.

Situazione che è difficile non per una delle tante momentanee oscillazioni tipiche dei nostri movimenti, ma perché forse siamo arrivati alla conclusione di un ciclo, aperto da Capitini più di trenta anni fa e che i suoi amici e seguaci hanno prorogato sino ad oggi. I segni di questo compimento ci sono tutti: dalla mancanza di ricambio generazionale alle difficoltà di mantenere i contatti con l'effervescenza dei sempre nuovi movimenti, dalla crisi anche dei punti fermi (come "Azione nonviolenta") alla poca rispondenza dei momenti decisionali collettivi.

Eppure l'intuizione capitiniana era profetica e feconda, tant'è che ha dato frutti, dopo la sua morte, per un altro "quarto di secolo". Ma aveva come termine di confronto il pacifismo degli anni '50 - davvero vecchio già allora - di fronte al quale poteva ben porsi come una novità. Ha ancora senso questo atteggiamento? Certo, non mancano mai le occasioni ed i motivi per mettere i puntini sulle "i" stigmatizzando quanto c'è di vecchio nel nuovo pacifismo (vedi gli interventi su *Mir Sada* e sulla Perugia-Assisi), ma a che prezzo? Il nostro ruolo deve essere solo quello di critici puntuali?

La stessa formula di "Movimento" (che non è né un'associazione, né una fondazione, né un partito), comune alla fine degli anni '60, è divenuta adesso quasi incomprensibile ai più e ha bisogno di essere ridiscussa e rivisitata per produrre tutte le sue potenzialità inesprese. Uno dei paradossi è che sulla carta avrem-

Il movimento

IL 1994 SEGNA 30 ANNI DI "AZIONE NONVIOLENTA" E 25 DALLA MORTE DI CAPITINI

Attraverso un altro "quarto di secolo"

Trent'anni di "Azione nonviolenta"

Su uno scaffale della redazione giace, elegantemente rilegata in seta verde, la collezione completa di *Azione nonviolenta* dal primo numero del gennaio 1964 a quello del dicembre 1991, oltre ai numeri scolti dell'ultimo biennio. Salta subito all'occhio che i centimetri di rivista (le pubblicazioni non si misurano a centimetri, ma sarà pur segno di qualcosa) prodotti ultimamente, dall'apertura della redazione presso la "Casa per la nonviolenta" (1988) ad oggi, sono all'incirca corrispondenti a quelli prodotti dalla nascita nel 1964 allo spostamento della redazione da Perugia, nel 1980. Continuando a collegare le date si nota quest'altra ovvietà, che dalla fondazione del MN nel 1961 alla morte di Aldo Capitini (1968) è trascorso poco più di un batter di ciglia, come dire dall'incidente di Chernobyl (1986) ad oggi. Questo non vale certo a ridurre la portata di quei primi straordinari anni e numeri del giornale, ma a porre le cose nella loro giusta luce, a ridimensionare l'immagine di un MN schiacciato dal suo grande e non più rinnovabile passato.

Invece il Movimento e la sua rivista hanno prodotto un passato - non remoto ma molto prossimo - ricco di iniziative e ancor più di lavoro nascosto che a noi sconcerca definire "storico", ma che di fatto lo è già se diviene argomento di studi e tesi di laurea. E anche se come abbiamo già detto un ciclo si è chiuso - e forse dovevamo accorgercene prima - nulla di ciò che è stato fatto è da rimuovere.

Anche se in questi anni è stata la rivista a "tirare" - economicamente ma non solo - il Movimento, è chiaro che questa non avrebbe ragione d'essere perdendo il suo legame con un progetto *in corso*, perché quello con un'ispirazione originaria, che è ineludibile, potrebbe tuttavia non essere sufficiente.

Idee e proposte per una svolta

Detto questo, occorre rimbocarsi le maniche per mettere in campo idee e propo-

ste non per ri-lanciare l'esistente (che sottintende il profondere nuove energie mantenendo la stessa direzione) ma per aprire, accanto ai filoni tradizionali, nuove aree di attenzione e soprattutto nuovi canali e poli di aggregazione. Se il termine non fosse già usato e abusato si potrebbe parlare della necessità di una "rifondazione nonviolenta".

Accenniamo solo, di sfuggita, ad alcuni punti propositivi che il Congresso dovrà valutare con attenzione:

- la previsione di forme di "federazione" al MN per quei gruppi vicini che non si riconoscono tuttavia interamente nel lavoro del Movimento, o vogliono conservare una propria specificità (pensiamo all'Ass. Gandhi-King-Khan di Brescia, al Centro Nuovo Modello di Sviluppo, ecc.);

- una iscrizione al MN che abbia maggiore visibilità e più riscontri sul piano operativo (sconti sul materiale venduto, lettere più frequenti, ecc.);

- fornire alla Segreteria effettivi poteri decisionali (e non solo esecutivi come oggi), anche in merito alla disponibilità finanziaria;

- quale contributo offrire all'evolversi della situazione politica italiana e internazionale.


Della necessità di riorientare la Campagna OSM e del contributo del MN in questo senso parliamo già in questo stesso numero; ci preme adesso toccare un altro argomento chiave: il rapporto tra DPN e Disarmo Unilaterale.

La "Carta programmatica" del Movimento - che una commissione del Congresso potrebbe incaricarsi di riprendere - non cita esplicitamente nessuno dei due termini, riferendosi al primo là dove parla di "opposizione integrale alla guerra". Una riflessione approfondita sui due concetti ha visto impegnato nell'ultimo anno il Comitato di Coordinamento del M.N., che ha raccolto una serie di contributi scritti.

Il disarmo unilaterale riferimento strategico del MN

La confusione delle schiere pacifiste seguita alla guerra del Golfo (marzo 1991) riaprì improvvisamente la discussione sul tema: qual è la migliore strategia per arrivare all'abolizione della guerra? Proprio in quei giorni si stava celebrando il 16° Congresso del MN a Torino e l'assise impegnò Segreteria e Comitato di Coordinamento ad organizzare un seminario di riflessione sul disarmo unilaterale

Il fucile spezzato



(DU) e sulla difesa popolare nonviolenta (DPN) come alternative alla guerra. Purtroppo, per varie ragioni, è stato impossibile convocare il seminario in tempi ragionevoli. Gli eventi che si sono susseguiti con grande rapidità, dalla guerra nella ex Jugoslavia e in Somalia, al progetto di riforma della legge sull'obiezione di coscienza al servizio militare, per finire alla necessaria ristrutturazione della Campagna alle spese militari, ha tenuto fino ad oggi impegnate le piccole forze del MN.

Tuttavia, all'avvicinarsi del Congresso, l'esigenza sembra essere di nuovo sentita. Da più parti viene chiesta ai gruppi nonviolenti e al MN in particolare di esprimersi. In questo momento di crisi, discutere di disarmo unilaterale e DPN non è accademica, ma serve a dare un orientamento alla nostra azione politica.

È noto che in varie occasioni il MN ha espresso perplessità intorno all'idea (o alle idee) di DPN. Vi sono state numerose e ricorrenti incomprensioni. Da una parte e dall'altra si sono irrigidite le posizioni, al punto che alcuni amici pensano che vi sia una pregiudiziale del MN contro la DPN.

La Segreteria ha raccolto e sintetizzato i contributi scritti che sono giunti finora e ne propone una sintesi, necessariamente e volutamente schematica ed incompleta, come base per il dibattito. Ci auguriamo che possa essere di orientamento e di stimolo ad intervenire per tutti gli amici, iscritti e non, che condividono con noi l'ideale della nonviolenta.

I punti condivisi (o patrimonio collettivo)

- L'abolizione della guerra è il nostro obiettivo.

- Il MN si oppone sempre, fermissimamente ed integralmente ad ogni guerra.

- Da questo angolo prospettico il disarmo unilaterale (DU) ci sembra la strada più sicura e coerente per conseguire l'obiettivo, per varie e diverse ragioni.

- Il DU come obiettivo fa esplicita chiarezza sulla nostra strategia di non collaborazione sotto alcuna forma con gli apparati bellici. È la radice della nostra obiezione di coscienza.

- In linea di principio qualsiasi proposta che serva ad allontanare il pericolo della guerra è ben accetta dal MN, purché non porti a sottacere la richiesta nell'immediato del DU completo.

- Il DU non sembra essere in nessun caso compatibile con una proposta di difesa difensiva, anche nella veste temperata da una forma integrativa di DPN.

I compiti del Movimento Nonviolento

- Rimane importantissima la testimonianza individuale della nonviolenta e per il DU, che si manifesta primariamente con l'obiezione di coscienza, assistita da tutte le possibili forme di resistenza attiva nonviolenta.

- Il MN e i nonviolenti in generale hanno bisogno di maturare una *teoria disarmista*, ovvero trovare nuove formule per esportarne valori e metodi ed accrescere l'area di persuasione e di consenso.

Alcune questioni ancora controverse

- Il DU davvero comporta dei rischi inaccettabili ed è un'utopia irrealizzabile?

- Il cosiddetto "bisogno di sicurezza" fino a che punto è reale e non indotto per giustificare il sistema bellico, considerato che la maggioranza dei cittadini ritiene di essere "al sicuro" con l'attuale organizzazione militare?

- Dal 1972 la sigla DPN in Italia è servita a definire una serie di proposte politico-strategiche alternative al modello classico di difesa militare, talvolta distanti e contraddittorie fra di loro. Un nostro studio ne ha contate 120. È possibile giungere ad una sintesi coerente sulla quale esprimere un giudizio politico?

- Se, come qualcuno ha detto, la DPN non è *corpus* dottrinario ma è una strategia processuale, perché insistere con i grandi scenari che impegnano risorse e generano aspettative che poi regolarmente vanno deluse?

- È vero che qualsiasi tipo di DPN, prevedendo gradualità, implica il transarmo e con esso la collaborazione alla preparazione della guerra?

- La DPN è stata anche definita come articolazione dei concetti e degli strumenti della nonviolenta. È ipotizzabile un impegno dei ricercatori della DPN indirizzato allo studio e al miglioramento delle azioni nonviolente su piccola scala?

La Segreteria nazionale

Alfredo Mori

Stefano Benini

Giuseppe Barbiero



A cura di
**P. BUNYARD
E. GOLDSMITH**
**L'IPOTESI
GAIA**

La Terra come organismo vivente:
provocazione, teoria scientifica,
nuovo paradigma?

La Terra come organismo vi-
vente: provocazione, teoria
scientifica, nuovo paradigma?

Pag. 384, L. 48.000



**JEAN
ROBERT**
**TEMPO
RUBATO**

L'uso dell'automobile
nella nostra società
'divoratrice di tempo'.

J. Robert
TEMPO RUBATO

L'uso dell'automobile nella
nostra società 'divoratrice di
tempo'.

Pag. 232, L. 44.000

J. Mortenson
**ALLA SCOPERTA DEL
PENSIERO ANIMALE**

Le balene cantano, i gatti so-
gnano, le scimmie ridono, i
delfini giocano... come gli es-
seri umani. E se fossero anche
coscienti?

Numerose illustrazioni

Pag. 176, L. 27.000

J. Bonnet
**LA TERRA DELLE
DONNE
E LE SUE MAGIE**

La storia della fertilità, che le-
ga la terra e le donne alla crea-
zione della vita e al suo man-
tenimento: generare, nutrire,
trasformare, custodire.

Pag. 152, L. 28.000

LE RADICI DEL FUTURO

Una collana di testi
di ecologia, antropologia, etologia, storia,
economia, biologia, fisica...
per riflettere criticamente sul presente
e ricominciare il dissidio
tra uomo e ambiente.



**ASHLEY
MONTAGU**
**SAREMO
BAMBINI**

Crescere sviluppando
le caratteristiche dell'infanzia
è una prerogativa degli esseri umani.

A. Montagu
SAREMO BAMBINI

Crescere sviluppando le carat-
teristiche dell'infanzia è una
prerogativa degli esseri umani.

Pag. 400, L. 56.000



**IVAN
ILlich**
**NELLO SPECCHIO
DEL PASSATO**

Le radici storiche
delle moderne ovvietà:
pace, economia, sviluppo, linguaggio,
salute, educazione.

I. Illich
**NELLO SPECCHIO
DEL PASSATO**

Le radici storiche delle moder-
ne ovvietà: pace, economia,
sviluppo, linguaggio, salute,
educazione.

Pag. 232, L. 46.000



**RUDOLF
KAISER**
**DIO DORME
NELLA PIETRA**

Uomo, natura, spirito divino:
la concezione del mondo
secondo gli indiani d'America.

R. Kaiser
**DIO DORME
NELLA PIETRA**

Uomo, natura, spirito divino:
la concezione del mondo se-
condo gli indiani d'America.

Pag. 136, L. 24.000



**LEOPOLD
KOHR**
**LA CITTÀ
A DIMENSIONE
UMANA**

Pianificazione, bellezza, convivialità
nella città policentrica.

L. Kohr
**LA CITTÀ A
DIMENSIONE UMANA**

Pianificazione, bellezza, convi-
vialità nella città policentrica.

Pag. 128, L. 24.000

M. Odent
**L'ACQUA
E LA SESSUALITÀ**

La specie umana ha avuto ini-
zio dall'acqua? I nostro lega-
me vitale con questo elemento
ha origini molto lontane, vive
nel profondo, determinerà il
futuro?

Pag. 144, L. 22.000

I. Illich
**NEMESI MEDICA
L'ESPROPRIAZIONE
DELLA SALUTE**

L'analisi più provocatoria e de-
mistificante del sistema medi-
co. Un classico del moderno
pensiero radicale.

Pag. 296, L. 42.000

Come e dove ottenere questi libri?

- disponibili in tutte le librerie
- per corrispondenza

☎ telefonando allo 031/279146

✉ inviando il seguente coupon (o una fotocopia)

red edizioni, via Volta 43 - 22100 Como

Vi prego di inviarmi al più presto i seguenti libri:

autore _____ titolo _____ AB 123

Per quanto riguarda il pagamento (più lire 3500 fisse per spese postali):

pagherò contrassegno direttamente al portalettore

MITTENTE (SCRIVERE A STAMPATELLO MAIUSCOLO)

nome _____

cognome _____

professione o interessi _____

via _____ n. _____

CAP _____ Città _____ Prov. _____

Il seminario di Mir e Movimento Nonviolento

Campagna OSM, un'analisi da aggiornare

A dodici anni dal lancio della Campagna OSM Movimento Nonviolento e MIR, tra i promotori della Campagna fin dal 1982, hanno promosso e realizzato il 18 e 19 settembre a Brescia un seminario di ripensamento complessivo della Campagna stessa (finalità, modalità, questione politica) alla luce di una serie di dati, alcuni recenti, altri emersi in modo progressivo ma ormai non più eludibile. Ecco la relazione introduttiva del seminario e alcune indicazioni per il futuro della Campagna

di Alfredo Mori

- In questi dodici anni molti cambiamenti sono avvenuti sul fronte **politico-militare**, quali la fine dei blocchi contrapposti, le avventure militari "di pace", le guerre del Golfo e nella ex Jugoslavia, il "Nuovo modello di difesa", la nascita di nuovi soggetti del pacifismo (BCP, Mir Sada...), i tentativi di approvazione della riforma della legge 772 sull'obiezione di coscienza;

- cambiamenti si sono avuti anche su quello **fiscale-burocratico**, quali l'aumento della complessità del modello 740, l'introduzione dei CAAF e dei modelli 730, la maggiore onerosità dei pignoramenti e dei ricorsi alle commissioni tributarie;

- infine sul fronte **interno-organizzativo** abbiamo registrato una certa ripetitività del gesto di obiezione, una scarsa capacità di valorizzare appieno i nostri contatti politico-istituzionali, di accedere con puntualità ai mezzi di comunicazione, un Coordinamento Politico e un Comitato dei Garanti ridotti al lumicino, una partecipazione sempre più rarefatta e più litigiosa alle Assemblee, la farraginosità della gestione fondi, la scarsa incidenza dei progetti costruttivi, una limitata capacità di collegamento con la realtà politica circostante.

Sono dati che stanno provocando una giusta preoccupazione in chi cerca di mantenere alta la tensione in una Campagna di così ampio respiro, ma anche la delusione di quanti vi hanno aderito contando in sua una più rapida conclusione o la reazione un po' scomposta di chi - con un piede dentro e uno fuori - appare deluso dal non veder nascere un movimento "di massa" su cui evidentemente contava molto, frustrato sul nascere dall'esito nel '90 di una "facile" campagna parallela dagli esiti disastrosi.

Il seminario di ripensamento promosso da Movimento Nonviolento e MIR ha esaminato i dati comparati delle varie Campagne, ha raccolto una serie di contributi (vedi la sintesi nelle pagine OSM) e ha fornito spunti per l'elaborazione successiva di una bozza di proposta di riorientamento della Campagna.

Tra dati comparati e "categorie" di obiettori

Un aiuto alla comprensione della storia passata e della situazione attuale viene



dalla lettura dei dati relativi agli obiettori di tutti e dodici gli anni della Campagna, che il Centro Coordinatore di Brescia ha reso disponibili.

Se a prima vista tale lettura si presenta sicuramente complessa, dopo aver posato l'occhio sulle tabelle relative alla cronologia e alla partecipazione numerica, ulteriormente suddivise per numero di anni di partecipazione (1, 2, 3... fino a 12) se ne ricava un primo dato: degli oltre 18.000 nominativi coinvolti in questi anni nella Campagna, solo una percentuale molto ridotta può essere definita di reali obiettori/obiettrici di coscienza. Questo non tanto per una questione di maggiore o minore fedeltà (degli oltre 4.000 nominativi - dato provvisorio '93 - che hanno partecipato quest'anno alla Campagna, escludendo i 500 nuovi di zecca che si sono aggregati per la prima volta quest'anno, risultano continuativi pur sempre 2.652 obiettori/obiettrici, il 74% del totale), quanto perché il grosso degli obiettori, ormai da alcuni anni, evita non solo i pignoramenti ma anche i fastidi minori come il dover seguire l'iter dei ricorsi, e partecipa come può a quella che rischia di

Elenco dei partecipanti al Seminario di ripensamento della Campagna OSM

Brescia, 18-19 settembre 1993

Ivan Bettini (Coord. locale, MI); Vittorio Pallotti (BO); Angelo Gandolfi (GE); Alberto e Anna Luisa L'Abate (FI); Giorgio Cingolani (TO); Daniele Mingucci (MO); Santina Scarpignato (BS); Antonella De Agostini (BS); Paolo Predieri (BS); Alfredo Mori (Centro Coord., BS); Elena Zanoletti (BS); Giordina Momigliano (Coord. locale, AO); Eugenio Zironi (MO); Giordano Valentini (Coord. locale e Segr. DPN, MO); Andrea Mario (BL); Augusto Angelini (BL); Piercarlo Racca (Coord. locale, TO); Giuseppe Barbiero (Segr. M.N., TO); Renato e Silvana Lamberti (BS); Alberto Tieghi (Coord. locale, MN); Chiara Pelagatti (MN); Gruppo Valfagno (VI); Luca Chiarei (Coord. locale, VA); Mauro

Pucci (VA); Angela Soana (BS); Stefano Benini (Segr. M.N., BS); Francesco Lo Vecchio (BS); Cristina Palmigiano (BS); Alessandro Colantonio (Coord. locale, RM); Giovanni Zampieri (CO); Antonio Vezzoli (BG); Massimo Valpiana (Azione nonviolenta, VR); Alba Aceto (BS).

Contributi scritti sono pervenuti da: Nanni Salio (TO); Antonino Drago (NA); Enrico Cardoni (RM); Gloria Gazzeri (RM); Piercarlo Racca (TO); Enrico Peyretti (TO); Coord. Valle d'Aosta; Lino Frascetti (TO); Vittorio Pallotti (BO); Daniele Mingucci (MO); Gigi Bettoli (PN); Marchetto Ridoni (RM).



trasformarsi in una gigantesca colletta. Una prima analisi dei questionari e dei dati statistici di questo 74% di obiettori continuativi suggerisce un possibile raggruppamento in tre categorie specifiche:

- gli *utopisti/ideologici*, ovvero l'esercito deve sparire, e subito: DPN o morte. Un 10% scarso;

- i *politici*, ovvero siamo abbastanza d'accordo che l'esercito debba sparire, ma non potendo ottenere tutto e subito, vogliamo comunque un esito politico. Circa un 25%;

- gli *"umili"*, ovvero investiamo per il futuro di tutti aderendo - tra mille altri impegni - a una proposta rigorosa. Sono i due terzi circa dei puntuali, veri punti di forza della Campagna.

I primi pagano il 5,5% e si fanno svuotare le case, i secondi ridimensionano la cifra (e i rischi) senza perdere il numero delle presenze; gli ultimi fanno il meglio che possono, con continuità e senza clamori.

Una campagna di "massa"

Dire poi, come ciclicamente qualcuno fa, che la Campagna è o è stata "di massa" significa evocare una categoria non solo morta e sepolta, ma che spazia dalle centinaia ai milioni e che ognuno, chiamandola con lo stesso nome, può tirare o mollare come si fa con la trippa per adattarla alle proprie attese. È vero, la Campagna ha colpito l'immaginazione di molti, che però appartengono a categorie diverse: se escludiamo gli "uomini della strada", quelli che mettono la proposta della Campagna OSM tra le notizie del giorno da digerire al più presto e da escludere dalla propria attenzione (siamo nell'ordine dei milioni), restano quelli che, guardando ai dati comparati delle varie Campagne, si son fatti coinvolgere e che potremmo schematicamente suddividere in entusiasti, assillati, impegnati e altalenanti.

Gli *entusiasti* che hanno partecipato alla Campagna sono più della metà (10-12.000), amano le novità ma hanno capito quasi subito che la Campagna non era per loro: l'importante è dare un segno, poi si vedrà. Sono i protagonisti d'annata. Gli *assillati* sono già un po' più consapevoli dell'importanza della tenuta del tempo, ma si rendono conto che la Campagna dura più del previsto e anche le rogne aumentano... dopo qualche anno di partecipazione continuativa abbandonano. Se ne contano circa 2.000.

Gli *impegnati* sono, con gli "umili", la vera forza della Campagna. Poche centi-

naia, fra cui molti coordinatori locali, presenti sin dalla prima ora, ma che se mollano è per sempre.

Infine gli *altalenanti*, suddivisibili ulteriormente in pigri, dubbiosi e perplessi che, per motivi diversi, entrano ed escono dalla Campagna: sono i *pigri* la maggioranza (1.000-1.200), motivati soprattutto dagli amici, che arrivano a ridosse della dichiarazione dei redditi e si sono dimenticati di documentarsi... sarà per l'anno dopo! I *dubbiosi* - ne risultano alcune centinaia - sono coloro che rientrano nella Campagna magari dopo anni dalla prima partecipazione, per vedere se qualcosa è cambiato. La risposta è naturalmente: forse... Li rivedremo qualche altra volta, se la Campagna dura. Infine i *perplessi*, quelli che anno per anno riflettono sui vari aspetti politico-organizzativi-tecnico-giuridici che la Campagna prospetta e qualche volta concludono che vale la pena, poi forse no, forse adesso è il momento buono, ma senza mai decidersi definitivamente.

Per quanto riguarda l'esame degli esiti numerici anno per anno, a parte il 1991 che ha segnato un incremento straordinario dovuto alla guerra del Golfo, solo in parte mantenuto nel 1992, si può dire che siamo già arrivati, con i 4.500 raggiunti nel 1988 e confermati via via fino al 1993, alla soglia oltre la quale non è lecito attendersi di più, considerando l'avvicendamento medio annuale di un buon 25% di partecipanti.

La tenuta e il consolidamento di questi dati sono comunque in larga parte ascrivibili ad un grosso lavoro dei Coordinatori locali che funzionano; anche questi però cominciano a dare segni di cedimento.

Alcune indicazioni alla luce del nuovo scenario

Basta confrontare il quadro politico di questo momento particolare con quello che ha dato origine alla Campagna per cogliere dei mutamenti di enorme portata, tali da non permettere nemmeno agli amici della nonviolenza di analizzare il mondo in termini ideologici. Infatti:

- i nonviolenti di nascita non esistono; "la nonviolenza non è naturale", dice Lanza del Vasto, bisogna conoscerla, approfondirla, praticarla per persuadersi del metodo, che non significa "vita tranquilla" ma tutto l'opposto, come ricordava Capitini. E la gente non ama i disagi, le sofferenze, il carcere e nemmeno le piccole rogne;

- bisogna sfrondare le nostre motivazioni, o almeno distinguerle in primarie e se-

condarie;

- finirla con l'equivoco nonviolenza-pacifismo; chiarire la differenza di fondo e andare oltre, perché un certo tipo di pacifismo può essere l'antitesi della nonviolenza;

- mettere in chiaro la differenza fra obiezione di coscienza e disobbedienza civile. Una Campagna di obiezione di coscienza è una contraddizione in termini: volere una scelta intima suffragata dai numeri significa voler nascondere una forza comunque prorompente a vantaggio di una forza che non ha altre ragioni che il numero. Se è il numero che deve prevalere è bene allora relativizzare la proposta, con un minimo comune denominatore accessibile ai più, che possono corrispondervi per opportunità politica più che per intima adesione;

- sciogliere l'equivoco Movimento-Campagna (che dev'essere a termine, su un obiettivo circoscritto);

- chi sono - e quanti sono rimasti - i Movimenti promotori e che cosa fanno dentro e fuori dalla Campagna.

Alcuni aspetti tecnico-burocratici

Se abbiamo "stracciato" lo Stato sul fronte dei processi penali, non altrettanto possiamo dire sul fronte delle pastoie tecnico-burocratiche che abbiamo affrontato per aprire altri momenti significativi di confronto della Campagna. Si è passati da pignoramenti con cifre di base irrisorie (3.000 lire) e incremento massimo intorno al 40% all'aumento del minimo pignorabile a 21.000 lire con sovrattasse più consistenti e spese fisse assegnate alle Esattorie sempre più alte, così che uno può ora pagare anche quattro o cinque volte il valore della cifra obiettata.

I ricorsi, col bollo passato da 700 lire alle 15.000 attuali, hanno richiesto un enorme dispendio di energie e nei pochi casi arrivati alla Corte Costituzionale non abbiamo avuto neanche le forze per seguirli. Ora la riforma del ricorso alle Commissioni tributarie - presenza obbligatoria di un professionista, pagamento delle spese processuali - ne farà uno strumento assolutamente inutilizzabile su vasta scala.

In una relazione di taglio politico sorvoliamo volutamente sulla questione della gestione fondi che, sebbene importante almeno per dare un'immagine limpida della Campagna, è risultata ai più, e anche a me, assolutamente marginale rispetto alle contraddizioni - irrisolte - che ci trasciniamo da anni.

**PAGHIAMO
PER LA PACE
ANZICHÉ
PER LA GUERRA**

LA CONTINUITÀ

anni di obiezione	OSM '93 continuativi	salvo 1 anno	salvo 2 anni	salvo 3 anni	composizione OSM nel complesso	composizione OSM nel 1993
1 anno	500	-	-	-	7.400	500
2 anni	474	153	7	18	3.870	652
3 anni	1.084	44	19	29	2.555	1.176
4 anni	249	44	31	53	1.272	377
5 anni	138	41	13	78	925	270
6 anni	163	29	22	39	652	253
7 anni	116	54	23	29	506	222
8 anni	107	29	20	22	384	178
9 anni	86	46	30	1	304	163
10 anni	101	39	3	-	240	143
11 anni	98	12	-	-	125	110
12 anni	36	-	-	-	36	36

Si nota come anche i più motivati (per es. i 240 OSM decennali) possono abbandonare per stanchezza, riducendosi quest'anno a 143, di cui 101 continuativi, 39 con un "buco" di un anno e 3 con un "buco" di due.

LA DISCONTINUITÀ

Anzianità di partecipazione	Anno di abbandono definitivo della Campagna											
	'82	'83	'84	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93
1 anno	-	1	335	489	245	508	423	547	426	378	2.324	1.221
2 anni (continuativi)	-	-	17	162	126	99	189	142	175	94	258	1.399
3 anni (continuativi)	-	-	-	12	66	82	55	108	69	48	101	305
4 anni (continuativi)	-	-	-	-	15	61	51	29	62	29	86	168
5 anni (continuativi)	-	-	-	-	-	11	38	39	27	33	62	181
6 anni (continuativi)	-	-	-	-	-	-	8	24	19	16	43	102
7 anni (continuativi)	-	-	-	-	-	-	-	8	14	13	17	108
8 anni (continuativi)	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	32	63
9 anni (continuativi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	17	83
10 anni (continuativi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	77
11 anni (continuativi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15

La lettura in diagonale consente, a partire dall'anno, di leggere quanti OSM coinvolti per la prima volta in un dato anno si sono persi negli anni successivi. Ad es. nell'88 si sono persi 423 obiettori che hanno praticato l'OSM solo nell'87, 142 che l'hanno praticata nell'87-88, 69 negli anni '87-'88-'89 ecc.

La lettura in verticale consente di correlare "l'abbandono" alla "fedeltà". Ad es. nel 1990 si rileva che degli OSM che hanno abbandonato, 426 avevano aderito alla campagna nell'anno precedente, 175 negli anni '88 e '89, 69 nell'87-'88-'89 ecc.

CHI VIENE E CHI VA...

	'82	'83	'84	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93
Tot. nominativi (dati rivisti e aggiornati)	228	1.583	2.606	2.619	3.736	3.974	4.546	4.459	4.617	9.634	7.905	4.500 ca.
Tot. progressivo nominativi coinvolti nella Campagna	0	1.599	2.778	3.066	4.236	4.688	5.458	5.632	5.988	10.147	8.265	-
Nuovi in assoluto	228	1.372	1.531	952	1.648	1.293	1.619	1.181	1.287	4.960	1.698	500
OSM un solo anno	1	335	489	245	508	423	547	426	378	2.324	1.224	500
Persi definitivamente nell'anno	0	1	352	664	478	841	849	1.007	931	801	3.580	4.682
Persi definitivamente (esclusi OSM 1 solo anno)	0	0	17	175	233	333	426	460	505	423	1.256	3.458
Totale progressivo persi definitivamente	0	1	353	1.017	1.495	2.336	3.185	4.192	5.123	5.924	9.504	4.186
Recuperi di persi negli anni precedenti	0	0	1	22	72	57	73	91	48	482	334	368
Restano coinvolti alla luce dei recuperi successivi	0	1.599	2.778	3.066	4.236	4.688	5.458	5.632	5.988	10.147	8.265	4.083

Emerge la mole degli obiettori occasionali (riga "OSM un solo anno") nonché le crescenti difficoltà ad aggregare nuovi soggetti (vedi la riga "nuovi assoluti").



Sintesi dei contributi scritti pervenuti in occasione del seminario di ripensamento della Campagna OSM

I numerosi contributi pervenuti concordano sulla necessità di rilanciare la Campagna riconfermandone le ragioni di fondo, semplificandone le modalità di adesione, ridefinendone e precisandone gli obiettivi a breve e medio termine.

Le proposte contenute in questi scritti possono essere schematicamente suddivise in due grandi gruppi:

- 1. Proposte riguardanti le modalità di adesione;*
- 2. Proposte riguardanti la struttura e l'organizzazione della Campagna.*

1. PROPOSTE RIGUARDANTI LE MODALITÀ DI ADESIONE

- Una prima proposta prevede di individuare due livelli di adesione alla Campagna. Per chi è obbligato alla presentazione del modello 740 e si trova a debito nei confronti dello Stato si propone di mantenere la possibilità di praticare l'OSM secondo le modalità seguite finora. Per tutti gli altri, si propone di adottare una modalità semplificata, analoga a quella utilizzata finora dai senza reddito e da chi si è avvalso del servizio dei CAAF: versamento di una quota al Fondo nazionale per la pace e invio, individuale o collettivo, di una dichiarazione di intenti, analoga all'attuale dichiarazione di obiezione alle spese militari, ed un referente istituzionale (Presidente della Repubblica e/o Ministro della difesa). (*Lino Fraschetti, Filodemo Jannuzzelli, Daniele Mingucci, Vittorio Pallotti, Giovanni Zampieri*).

- Una seconda proposta prevede la costituzione di un soggetto giuridico (Fondazione per la DPN) che abbia come fine statutario il raggiungimento degli obiettivi politici della Campagna. Occorrerebbe poi mirare al riconoscimento di questa Fondazione tra gli enti abilitati a ricevere somme passibili di essere portate in detrazione dell'imponibile nella dichiarazione dei redditi, sul modello di quanto avviene per le Organizzazioni non governative che operano nel settore della cooperazione internazionale. (*Enrico Cardoni*).

- Una variante della proposta precedente, centrata su una più diretta assunzione di responsabilità da parte di movimenti promotori della Campagna, è stata illustrata da *Piercarlo Racca* nel numero di luglio di A.N., p. 23.

- *Enrico Peyretti* propone di riorientare la Campagna trasformandola da campagna di "oblazione" per la DPN. Si tratta in sostanza di raccogliere contributi volentieri su di un fondo comune e di presentarlo al Presidente del Consiglio affinché istituisca, entro un periodo di tempo determinato (12 o 24 mesi) un nuovo capitolo di spesa, dedicato alla DPN, nel bilancio del Ministero della difesa.

2. PROPOSTE RIGUARDANTI LA STRUTTURA E L'ORGANIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA

- L'Assemblea degli OSM della Valle d'Aosta ha presentato una proposta di

riorganizzazione della Campagna fondata sul principio della decentralizzazione. In base a questo principio la promozione e la gestione dei fondi vengono affidate ai coordinamenti regionali. Agli organi nazionali rimangono compiti di indirizzo e di coordinamento tra le diverse realtà regionali.

- *Daniele Mingucci* e *Vittorio Pallotti* propongono di sostituire o di integrare la consegna dei fondi obiettati ad un referente istituzionale con la costituzione di un premio da assegnare ogni anno all'ente o alla persona che più e meglio hanno operato per la pace.

- *Antonino Drago* e *Giovanni Salio*, sulla base di un'analisi dei problemi interni alla Campagna, richiamano il Coordinamento politico al suo compito di promozione politica della Campagna e al rispetto delle decisioni delle Assemblee. Invitano poi la Segreteria DPN a porsi come obiettivo la costituzione di una federazione di associazioni e movimenti interessati a lavorare nella direzione della DPN. Propongono infine alla Campagna di ristrutturarsi intorno all'obiettivo prioritario della promozione della DPN, sottolineando questa svolta con un cambio di denominazione.

(Sintesi a cura di *Ivan Bettini*)

Prossimamente con A. N.

Dal prossimo numero le pagine dedicate alla Campagna di obiezione alle spese militari cambieranno, sperimentando un progetto approvato dal Coordinamento politico: saranno più numerose, redatte in maniera autonoma e differente, riunite in un inserto allegato ad *Azione nonviolenta* ogni mese.

Quattro saranno i settori dell'inserto:

- attività del Coordinamento politico e dei Garanti della Campagna;
- attività del Progetto per la Difesa popolare nonviolenta e degli altri progetti finanziati dalla Campagna;

- attività locali della Campagna (pignoramenti, iniziative, progetti locali, ecc.);
- dibattito (interventi di singoli obiettori e di movimenti promotori).

Gli ultimi due settori sono a disposizione di tutti gli obiettori. Vi invitiamo a spedire i vostri contributi presso la redazione di *Azione nonviolenta* (via Spagna 8, 37123 Verona) specificando che sono destinati alle pagine OSM. Una preghiera: siate brevi e trattate un solo argomento per ogni lettera.

Una riflessione ad alta voce dopo il seminario

Dalla disobbedienza civile alla "aggiunta" nonviolenta. Una strategia diversa con gli stessi obiettivi finali

Ci sono molti buoni motivi che da una parte suggeriscono, e dall'altra impongono, una modifica nel carattere della Campagna di obiezione alle spese militari. Ecco cosa propone un gruppo di lavoro nato informalmente dopo l'incontro di Brescia.

Nei primi anni della Campagna abbiamo messo in piedi un meccanismo - quello dei pignoramenti e dei ricorsi - pensato per intralciare la macchina burocratica della controparte ma che sta finendo per ritorcersi contro noi stessi: cifre alle stelle, o al contrario autoridotte fino al ridicolo, pignoramenti senza più capacità di coinvolgimento, ricorsi senza speranza... La mazzata decisiva viene ora dall'introduzione dei CAAF, che può far precipitare ulteriormente il livello delle adesioni. Questo per quanto riguarda il solo lato tecnico - e basterebbe -, ma anche dal lato politico vengono indicazioni che suggeriscono un possibile riorientamento della Campagna. In questi tempi di vecchie evasioni e di nuove proposte di "sciopero fiscale", di crisi dello Stato (che in una prospettiva nonviolenta è una struttura inadeguata e superabile, ma pur sempre "una conquista della ragione", diceva Capitini), dopo dodici anni di indefessa disobbedienza civile, potrebbe essere più creativo e provocatorio un cambio di strategia che da un lato offra all'avversario una tregua (e anche a noi un po' di respiro), dall'altro continui ad esercitare una pressione per il raggiungimento dei fini della Campagna.

Solo disobbedire non basta più

In pratica sta emergendo la proposta - sulla base di alcuni contributi emersi al seminario di ripensamento, quello di Enrico Peyretti in particolare - di interrompere questa fase della Campagna e spostare l'enfasi dalla disobbedienza a quella che potremmo chiamare *l'aggiunta* nonviolenta: una pura offerta, con precise condizioni di tempo e di modo, finalizzata alla realizzazione di un nostro obiettivo. Abbiamo sempre detto che organizzare la difesa popolare nonviolenta, o qualche germe di essa, non era compito nostro. Invece di perderci nei rivoli di una burocrazia para-ministeriale perché

non offrire idee e mezzi a chi noi vorremmo se ne facesse carico? Abbiamo creato un inizio di struttura (la Segreteria per la DPN e i gruppi collegati), abbiamo i fondi per farla andare avanti e crescere, ma non possiamo farcene più carico direttamente, pena la morte per sclerosi a placche. Non sta più a noi. Presentiamo dunque allo Stato su una mano la struttura, nell'altra i fondi, e richiamiamolo al suo dovere costituzionali di mettere insieme le due cose per potere davvero "ripudiare la guerra".

Se la legge di riforma del servizio civile venisse approvata, con conseguente istituzione del dipartimento per il servizio civile nazionale che ha tra i suoi compiti "predisporre forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e nonviolenta", potrebbe essere questo il naturale referente deputato ad attuare - con i nostri soldi - quei compiti che l'articolo 8, punto e) della nuova legge gli assegna ma che ben difficilmente verrebbero intrapresi di propria iniziativa.

Come rovesciare la prospettiva

Anche se a prima vista si tratta di un rovesciamento di prospettiva che può lasciare disorientati, perché si passa dal cercare di sottrarre denaro allo Stato ad offrirne di non richiesto, in realtà la continuità con la prima fase della Campagna viene assicurata dal mantenimento del medesimo obiettivo politico: la c.d. "opzione fiscale", la richiesta di poter scegliere quale difesa finanziare. Richiesta che, in una fase temporanea anche di media durata, potrebbe concretizzarsi nell'obiettivo intermedio del riconoscimento della *deducibilità* dal reddito della cifra versata al fondo comune (che resterebbe) e indirizzata al Dipartimento.

In quest'ottica sarebbe anche possibile la coesistenza della nuova formula con una pattuglia di obiettori che, sulla base della proposta Racca (vedi A.N., luglio 1993,



p. 23), cercherebbero di aprire questa strada. L'essenziale è non mescolare i due gesti, non contrabbandare l'uno per l'altro, non spacciare per gesto di *obiezione* (nella sua essenza irriducibile) quella che è divenuta nella grandissima parte dei casi una dichiarazione di principio accompagnata da un obolo annuale. Che non è stata poi una strategia sbagliata, perché ha permesso la crescita e la tenuta della Campagna, ma vi ha introdotto un elemento spurio che sta via via facendo esplodere sempre più contraddizioni.

Suggerimenti su cosa fare

Sui meccanismi tecnici per attuare la proposta molto è ancora da mettere a fuoco. Alcuni punti fermi da tenere presenti, in base anche all'esperienza maturata, ci paiono tuttavia i seguenti:

- massima semplificazione delle modalità di "obiezione";
- versamento ancora su un fondo comune e mantenimento delle strutture di servizio nazionali essenziali (Centro coordinatore);
- apertura del credito allo Stato a tempo definito (massimo due/tre anni), al termine del quale la disobbedienza civile potrà anche riprendere;
- eventuale "doppio canale" di obiezione secondo la proposta Racca, per esplorare la fattibilità di nuove formule;
- congelamento di fatto di tutto ciò che riguarda la gestione fondi (tesoreria e comitato garanti, salvo che per il pregresso) e abolizione dei macroprogetti. Il lavoro avviato sulla DPN andrebbe avanti con i residui accantonati;
- superamento delle inconcludenti assemblee generali, dotandosi di altri strumenti (questionari vincolanti, assemblee dei coordinatori locali, seminari di studio, di verifica, ecc.);
- compiti più precisi - e limitati - al Coordinamento politico, investito oggi di tutto e per questo criticato da tutti;
- ripresa del ruolo promotore dei Movimenti, appunto, promotori, che attraverso strumenti specifici (intersegreterie) si devono fare carico dell'indirizzo complessivo della Campagna.

(Sintesi a cura di Stefano Benini)

STRATEGIA. Il Comune di Cossato ha organizzato nei giorni 13 e 14 novembre 1993, in collaborazione con la Segreteria per la DPN, un seminario di studio intitolato "Strategia e organizzazione del servizio comunale di difesa popolare nonviolenta". A tre anni dall'istituzione del servizio, questo seminario vuole valorizzare l'esperienza di Cossato elaborando un progetto-tipo estensibile anche ad altri Comuni. L'iniziativa è diretta ai componenti del Servizio dell'amministrazione comunale, ai referenti dei gruppi attivi nel Progetto DPN, agli amministratori locali, agli operatori sociali e ai responsabili dell'ordine pubblico. Contattare: Servizio comunale DPN
Tel. 011/9893248

SALVEMINI. "Aldo Capitini 25 anni dopo: la sfida della nonviolenza". Questo il tema del convegno che il "Movimento Gaetano Salvemini" - organizzazione che dal 1962 si batte per rinnovare e laicizzare la cultura politica italiana, con l'apporto di uomini come Ernesto Rossi, Ferruccio Parri, Massimo Severo Giannini - ha indetto il 7 dicembre prossimo a Roma, nella sala Conferenze di Palazzo Valentini (via IV novembre 119), con inizio alle 16.30. Aperti da un'introduzione di Cosmo G. Sallustio Salvemini, docente universitario e co-presidente del Movimento, e da una presentazione complessiva dell'iter politico-culturale di Capitini (fatta da Fabrizio Federici, giornalista esperto di tematiche nonviolente), i lavori focalizzeranno l'attualità del messaggio capitiniano di fronte alle sfide del Duemila, dalla riflessione su nonviolenza e liberalsocialismo (relatori Norberto Bobbio, Gaetano Arfé) all'impegno per l'obiezione

di coscienza e il pacifismo integrale (Matteo Soccio, Hedi Vaccaro), alla ricerca religiosa (Giovanni Bianchi, presidente delle Acli, Fabrizio Truini, biografo di Capitini). Contattare: Movimento G. Salvemini
Via P.L. Guerra 8
00173 ROMA
Tel. 06/7223365

TRADURRE. "Traduci in pratica" la tua obiezione! Sei un obiettore di coscienza interessato ai temi della DPN? Sei disposto a tradurre scritti dall'inglese, dal francese o dal tedesco? Questo avviso è per te. È anche un'ottima occasione per conoscere gli studi e le realtà di pace sparsi per il mondo. Contatta: Comitato Scientifico DPN
Piazza Salvo D'Acquisto 13
80134 NAPOLI

TURISMO. Consapevole e rispettoso delle culture locali, s'intende. Allora è inevitabile rivolgersi all'associazione RAM (*Roba dell'Altro Mondo*) di Torino, che da anni opera attraverso il commercio solidale importando artigianato tradizionale da cooperative sociali di alcuni paesi del terzo mondo, stampa libri su realtà poco conosciute in Italia, propone viaggi associativi per incontrare e sostenere i gruppi con cui si rapporta nel sud del mondo. Tra i programmi per il Natale-Capodanno 93/94, gestiti in collaborazione con l'associazione YDAM, segnaliamo il Natale a Kerala, India del sud (24/12-6/1) o in Nepal; la visita ai villaggi tibetani, in collaborazione con la CTM-MAG (26/12-8/1); il Capodanno tibetano a Dharamsala, India (14/2-6/3 1994); una settimana bianca ecologica sulle rive del lago

Baikal, in Siberia (12/3-22/3 '94). Per ricevere ulteriori informazioni ed i programmi dettagliati, contattare: RAM - YDAM
Via M. Libertà 28
10138 TORINO
Tel. 011/8193445

AGENDE. Segnaliamo doverosamente due agende per il 1994 che a ragione possono essere definite "storiche": la nostrana *Armadilla*, da dieci anni segno di riconoscimento di un pubblico attento alle tematiche nord-sud, quest'anno centrata sul tema "i diritti degli uomini e dei popoli", e l'albionico *Peace Diary* di Housmans, giunto alla sua 41esima edizione. Al solito, le parti più gustose sono le appendici: le "pagine gialle della solidarietà" nel primo caso, la "world peace directory" (oltre 2.000 indirizzi di organizzazioni per la pace, i diritti umani e l'ambiente) nel secondo. Per trovare *Armadilla* basta andare in libreria, mentre per avere il *Peace Diary* occorre contattare: Housmans
5 Caledonian Road
Kings Cross
LONDON N1 9DX (U.K.)

IMMIGRAZIONE. Nato per dare risposte concrete di solidarietà e per favorire un processo di crescita e di approfondimento in tutte le realtà da anni impegnate sul fronte del servizio, il *Corso di educazione al volontariato ed ai problemi pace, ambiente, sviluppo e disagio* inizia il suo quarto anno di vita. La Comunità promozione e sviluppo, organismo di volontariato internazionale con sede a Vico Equense (Napoli) ha individuato quest'anno il tema dell'immigrazione, cercando di guidare i partecipanti a confrontarsi con la realtà dell'immigrazione affinché acquisiscano strumenti teorici e pratici di intervento nel sociale. Il corso - iniziato in ottobre e che terminerà in giugno - è suddiviso in tre moduli (L'emigrazione e il problema ecologico; Il fenomeno immigrazione; Il pluralismo religioso), ognuno dei quali comprendente due relazioni, due seminari ed un training. Verranno realizzate anche una ricerca sul campo ed una scheda didattica.

Contattare: Comunità promozione e sviluppo
Via Mons. Natale 7
80069 VICO EQUENSE NA
Tel. e fax 081/8799928

PERMANENTE. Il "Seminario permanente di ricerca sulla pace", attivato dalla Regione Veneto grazie alla legge n. 18 del 30/3/88, è giunto ormai alla sua quarta edizione, questa volta intitolata "Scenari di conflitto e prospettive di pace". In precedenza il Seminario si era impegnato in un'articolata analisi dei fattori e dello

PEACELINK

Telematica per la pace

Peacelink è una rete telematica che informa ogni giorno sulle iniziative per la pace, l'ambiente e i diritti umani.

Per collegarsi a *Peacelink* - che è un servizio gratuito - bastano un normale personal computer ed un modem collegato alla linea telefonica.

Peacelink collabora con varie riviste e anche con Azione nonviolenta rac-

cogliendo informazioni e notizie dall'Italia e dal mondo.



Peacelink: conferenze telematiche, notizie, documenti (tutti i testi di Azione nonviolenta) ed altro ancora.

Per informazioni scrivere a *Peacelink*, c.p. 2009, 74100 Taranto; per collegamenti di prova il numero telefonico del modem è 099/4746313.

scenario globale-mondiale dei processi di pace, mentre in questa nuova edizione l'obiettivo è il "monitoraggio culturale" di alcuni punti nevralgici per verificare la reale volontà di pace della comunità internazionale. Le tre sessioni sono intitolate rispettivamente *L'Est europeo: problema per la pace* (12 novembre), *Mediterraneo: mare che unisce o che divide?* (18 febbraio '94), *Africa: universo marginale di conflitto?* (22 aprile '94).

Contattare: *Centro studi e ricerche "J.Maritain"*

Villa Albrizzi-Franchetti
PREGANZIOL TV
Tel. 0422/383550; fax 347036

DONNE. "Name it" ovvero "Dagli un nome", questo il titolo di un'iniziativa promossa dalla War Resisters' International di Londra per lanciare una campagna dei diritti delle donne chiamata appunto *International Days of Action to End Violence Against Women*. Le violenze che subiscono le donne possono assumere diverse forme: dargli un nome è il primo passo per definire un quadro chiaro di quali esse siano e per unire le donne che stanno combattendo per un cambiamento globale di tipo nonviolento. L'iniziativa, che durerà dal 30 ottobre al 6 dicembre 1993 ha lo scopo di dare voce a tutte le attività che, in ogni parte del mondo, stanno combattendo questo importante problema, cercando di creare un collegamento tra le stesse.

Contattare: *War Resisters' International*
55 Dawes Street
LONDON SE17 1EL
(England)

DESAPARECIDOS. Da nove anni e con oltre cento numeri pubblicati "*Madres de Plaza de Mayo*" è il bollettino mensile dell'omonima associazione che in Argentina si è battuta contro la dittatura dei militari e si batte, oggi, per il rispetto dei diritti civili e per il ripristino della verità storica sugli anni bui della dittatura.

"Madres de Plaza de Mayo", poi, è attivo nel denunciare le commistioni tra il governo "democratico" del presidente Menem e i protagonisti ancora attivi degli anni di sangue della dittatura militare e per questo è continuamente minacciato di chiusura e boicottato dalle forze istituzionali. Il giornale, che è anche un punto di riferimento per tutti i movimenti per i diritti civili di tutto il Sud America, ha però fondi sufficienti per uscire ancora fino a fine anno e lancia così un'appello per una sottoscrizione straordinaria di abbonamenti per permettere al mensile di poter sopravvivere regolarmente. L'abbonamento annuo costa 60 dollari US e può essere sottoscritto scrivendo a:

Asociacion Madres de Plaza de Mayo
c/o Juana M. de Pargament
Hipólito Yrigoyen 1442
1089 BUENOS AIRES
(Argentina)

PARTECIPAZIONE. Di fronte ai cambiamenti epocali che contraddistinguono l'attuale periodo storico, Mani Tese ritiene che sia indispensabile intraprendere una riflessione seria e approfondita analizzando lo stato del mondo, evidenziando i problemi globali che l'umanità deve fronteggiare ed il ruolo che essa può svolgere nella costruzione di una società più giusta e solidale, nel Nord come nel Sud del mondo. Per questo ha organizzato per il 27-28-29 novembre il convegno "*Questo mondo è anche il nostro. La partecipazione dei popoli per una società mondiale*". Tra i relatori, tutti molto qualificati, segnaliamo la presenza di Johan Galtung, Susan George, Francois Rigaux, Sonja Licht, Pio Baldelli e Zlatko Dizdarevic, direttore del quotidiano di Sarajevo "Oslobodenje".

Contattare: *Mani Tese*
Via Cavenaghi 4
20129 MILANO

ORDINE. "Nuovo ordine mondiale, ruolo dell'ONU, strategie di pace" è l'impegnativo titolo del seminario promosso dal Comitato Golfo per la verità sulla guerra di Milano. Scopo del seminario è contribuire all'approfondimento dei temi che sono alla base dei movimenti operanti nel campo della pace, della solidarietà, della difesa dell'ambiente. Da più parti si avverte infatti la necessità di considerare la stretta relazione fra vicende interne e strategie internazionali, fra lotta per la pace e per la democrazia, per l'occupazione, contro il degrado ambientale. Obiettivi del Seminario sono analizzare queste interrelazioni ed iniziare a derivarne indicazioni per far convergere percorsi spesso paralleli nella costruzione di un'alternativa storica di pace e solidarietà. Il Seminario, che ha una quota di partecipazione di L. 100.000, si terrà nei giorni 4 e 5 dicembre presso la Casa per la pace di Pax Christi a Tavernuzze (Firenze).

Contattare: *Comitato Golfo*
Via Festa del Perdono 6
20122 MILANO
Tel. 02/58315437; fax 58302611

NICA. Campi di lavoro in Nicaragua, perché no? Il 5 e il 26 gennaio 1994 l'Associazione Italia-Nicaragua organizza la partenza di due squadre di volontari. Coraggio, le iscrizioni sono aperte.

Contattare: *Ass. Italia-Nicaragua*
Via Saccardo 39
20134 MILANO
Tel. 02/2140944

JUGO. Il *Balkan Peace Team* è alla ricerca di volontari con esperienza nella risoluzione nonviolenta dei conflitti e disponibili a rimanere in Croazia e nel Kossovo per un minimo di sei mesi. Il lavoro del *Team*, che

è sostenuto da molti movimenti per la pace europei (W.R.I., M.I.R., M.A.N., ecc.), consiste nella ricerca di possibilità di dialogo fra le parti in conflitto pubblicando informazioni neutrali e indipendenti, facendo da osservatore imparziale, scortando personaggi minacciati, offrendo tavoli di lavoro e mediazione nonviolenta.

Contattare: *Balkan Peace Team*
Christine Schweitzer
Lützowstr. 22
D-50674 KÖLN (Germania)

ARTE. Durante la manifestazione nazionale "Festambiente '93", svoltasi in agosto, è stata lanciata l'iniziativa "SOS arte" allo scopo di far nascere un osservatorio cui far confluire segnalazioni dettagliate sulla salute dei beni artistici del patrimonio italiano. La Lega Ambiente ha inoltre lanciato il premio letterario "Un racconto per l'ambiente", cui è possibile partecipare inviando un racconto inedito non superiore alle otto cartelle entro il 31.12.1993.

Contattare: *Lega Ambiente*
Via Tripoli 27
58100 GROSSETO
Tel. e fax 0564/22130

Rocca

quindicinale
di cultura e attualità
64 pagine

dal sommario
n. 20 - 15 ottobre 1993

Raniero La Valle
Quando un Parlamento brucia

Maurizio Salvi
Russia: Dal massacro un monito all'Occidente

Alberto Poggi
Le guerre dell'acqua

Giancarlo Zizola
Veritatis Splendor:
Una sana ambiguità

Filippo Gentiloni
Politica italiana: Il sogno svanito

Sabino Acquaviva
Il fine ultimo della politica

Fiorella Farinelli
Lavorare meno, lavorare tutti?

Maurizio Lichtner
Dizionario politico: Contratto sociale

Marcello Bulatti
Fino a che punto siamo geneticamente determinati?

Amedeo Santosuosso
Vaccinazioni obbligatorie: Il conflitto tra libertà individuali e interessi collettivi

Paolo Gallese
La scienza della fantascienza

Manuel Tejera de Meer/Marina Nenna
Psicologia: Cosa è meglio per i piccoli

Under 18
A che serve il tema scolastico?

Stefano Cazzato
Dussel: Il progetto trans-moderno

Carlo Molari
Libertà e comunità, etica e politica

Adriana Zarri
Anticlericalismo di ritorno

Cittadella - 06081 Assisi
richiedere copie saggio

OCCASIONE

fino al 31 dicembre 1993

l'abbonamento ad Azione Nonviolenta resta

bloccato a L. 30.000

Evita l'aumento rinnovando subito per il 1994

Versamenti sul CCP n. 10250363 intestato a:
Azione nonviolenta, via Spagna 8, 37123 Verona

**UN ANNO DI AZIONE NONVIOLENTA
A L. 30.000**

Abbonamento sostenitore L. 50.000, d'amicizia L. 100.000

Ci vogliamo rovinare!

Azione nonviolenta

**Direzione, Redazione
e Amministrazione**
via Spagna, 8
37123 Verona
(tel. 045/8009803 - fax 045/8009212)

Direttore
Mao Valpiana

Redazione
Stefano Benini,
Giuseppe Muraro

Abbonamento annuo
L. 30.000 da versare sul ccp n. 10250363 intestato a: *Azione Nonviolenta*
via Spagna, 8 - 37123 Verona

L'abbonamento, salvo diversa indicazione, decorre dal numero successivo al mese di ricevimento del bollettino di ccp.
Un numero arretrato L. 5.000 (comprese le spese di spedizione).

Editore
Coop. Azione Nonviolenta
cod. fisc. p. iva 02028210231

Direttore Responsabile
Pietro Pinna

Stampa (su carta riciclata)
Cierre Grafica s.c. a r.l.
37060 Caselle di Sommacampagna (Verona)
via Verona 16 - tel. 045/8580900



Associato all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Iscrizione Registro Nazionale della Stampa
n. 3091 vol. 31 foglio 721 del 4/4/91
Registrazione del Tribunale di Verona n. 818
del 7/7/1988
Pubblicazione mensile, anno XXX, novembre
1993. Spediz. in abb. post., Gr. III/70 da Verona
C.M.P.
In caso di mancato recapito rinviare all'ufficio
postale di Verona per la restituzione al mittente.